

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

89° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 9, 17 e passim</i>
CHIARANTE (PCI)	10, 11, 14 e <i>passim</i>
COVATTA (PSI)	20, 21, 22
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione	4, 10, 11 e <i>passim</i>
FERRARA SALUTE (PRI)	24
KESSLER (DC)	15, 16
NESPOLO (PCI)	21
SCOPPOLA (DC)	16, 21, 28 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	16, 33, 35

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di sette interrogazioni, tutte relative all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Ne do lettura.

CHIARANTE, NESPOLO, ULIANICH, BERLINGUER, VALENZA, ARGAN, MASCAGNI, CANETTI, PUPPI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - In relazione alla recente ordinanza del TAR del Lazio, che ha sospeso i termini per la scelta dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari,

gli interroganti chiedono di avere elementi informativi e chiarimenti sulla materia e chiedono di conoscere gli intendimenti del Ministro circa gli atti che intende porre in essere per dare certezza agli studenti, alle rispettive famiglie e all'organizzazione della scuola.

(3-01431)

MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - I sottoscritti interrogano il Ministro in indirizzo per sapere se non ritenga prudente e opportuno rinviare all'anno scolastico 1987-88 l'inizio dell'applicazione delle nuove norme relative all'insegnamento della religione nelle scuole.

I sottoscritti ritengono opportuno l'anzidetto rinvio non solo e non tanto per l'ordinanza del TAR del Lazio che ha sospeso l'applicazione delle circolari emanate dal Ministro per la disciplina delle scelte dei genitori degli studenti concernenti l'insegnamento della religione, quanto per le obiettive difficoltà che si debbono superare nelle singole scuole per rendere effettivo l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione, difficoltà che non riguardano soltanto l'indeterminatezza delle attività alternative ma anche la disponibilità degli insegnanti e dei locali.

Risulta ai sottoscritti che Presidi e Direttori sono stati posti dalle suddette circolari dinanzi a problemi per la risoluzione dei quali essi sono del tutto privi di mezzi e poteri giuridici.

(3-01432)

COVATTA, PANIGAZZI, VELLA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere quali sono i motivi del ricorso presentato dal Ministero contro la sentenza del TAR del Lazio relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali elementari e materne, nonché:

1) quanti insegnanti delle scuole elementari e materne si sono dichiarati indisponibili ad impartire l'insegnamento della religione cattolica;

2) quanti alunni delle scuole elementari e materne hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

3) come si intende provvedere all'assistenza di detti alunni nelle ore destinate all'insegnamento della religione cattolica.

(3-01433)

FERRARA SALUTE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

come valuti la situazione creatasi in conseguenza dell'accoglimento da parte del TAR del Lazio del ricorso di genitori, con il conforto di associazioni, a riguardo delle discriminazioni di diritto e di fatto verificatesi in seguito all'applicazione nelle scuole dell'intesa tra il Ministero e la CEI sull'insegnamento della religione cattolica;

se non intenda seguire una via prudente nella complessa materia, fonte di conflitti che non possono essere sottovalutati perchè insorti tra una maggioranza e una minoranza rappresentativa di istanze molteplici.

Per conoscere lo stato delle cose riguardo all'organizzazione concreta dell'insegnamento della religione e delle materie alternative e dei problemi che ne sorgono per il prossimo anno scolastico.

(3-01434)

SCOPPOLA, SPITELLA, ACCILI, BOGGIO, DAMAGIO, IANNI, MEZZA-PESA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere quali provvedimenti amministrativi siano stati adottati dal Ministero - anche alla luce del dibattito svoltosi nell'Assemblea del Senato il 29 aprile 1986 - al fine di assicurare, sin dall'inizio del prossimo anno scolastico, l'effettivo svolgimento delle altre attività culturali e formative da parte degli studenti che non intendano avvalersi del diritto all'insegnamento della religione cattolica, secondo quanto dispone l'articolo unico della legge 18 giugno 1986, n. 281.

Per sapere quanti studenti, in cifra assoluta e in percentuale, con riferimento alla popolazione scolastica complessiva, abbiano sinora esercitato il diritto di avvalersi dell'insegnamento religioso.

(3-01435)

ULIANICH. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere, in seguito all'ordinanza del TAR del Lazio che sospende le circolari emanate dal Ministro per la scelta dell'insegnamento della religione nelle scuole materne ed elementari:

il suo intendimento circa gli atti che vuole porre in essere e se siano state emanate disposizioni affinché siano date certezze agli studenti e alle rispettive famiglie;

se risponde a verità che nella provincia di Trento il provveditore agli studi abbia dato notizia di non distribuire i moduli relativi all'avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;

se abbia dato precise disposizioni circa la puntualizzazione dell'insegnamento della religione cattolica.

(3-01436)

KESSLER. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere:

1) quali siano i motivi che hanno indotto il Ministero a modificare, con la circolare ministeriale diretta al provveditore agli studi di Trento n. 6460 del 18 giugno 1986, le istruzioni precedentemente impartite allo stesso, con

le quali dichiarava non applicabili per il territorio della provincia di Trento le precedenti circolari ministeriali in materia di insegnamento della religione cattolica in relazione a quanto stabilito dal punto 5), lettera c), del protocollo addizionale al Concordato;

2) se non ritenga di dover revocare le istruzioni impartite in data 18 giugno 1986 al provveditore agli studi di Trento o quanto meno di sospenderne l'applicabilità per il prossimo anno scolastico: ciò avuto riguardo al più ristretto e insufficiente termine per l'opzione così assegnato alle famiglie rispetto a quello stabilito per il rimanente territorio nazionale (tenuto altresì conto del periodo di chiusura delle scuole) e soprattutto in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dell'ordinamento scolastico in provincia di Trento previste dagli articoli 107, 108 e 109 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3-01437)

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, risponderò globalmente, anche se in modo analitico, alle interrogazioni presentate.

Gli onorevoli interroganti intendono accertare:

a) se il Ministro condivide o meno l'esigenza di un rinvio all'anno scolastico 1987-1988 dell'applicazione delle norme relative all'insegnamento della religione cattolica, rinvio la cui opportunità sarebbe suggerita, non tanto dalla recente ordinanza del TAR del Lazio, quanto dalle obiettive difficoltà che deriverebbero, oltre che dall'indeterminatezza delle attività «alternative», anche dalla disponibilità di insegnanti e di locali (senatore Malagodi e altri);

b) quali siano gli intendimenti del Ministro della pubblica istruzione circa gli atti da porre in essere per dare certezza agli studenti ed alle famiglie in relazione alla citata ordinanza che ha sospeso le circolari relative alla scelta dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari (senatore Chiarante ed altri);

c) quali provvedimenti siano stati adottati, a seguito anche del dibattito del 29 aprile 1986, al fine di assicurare l'effettivo svolgimento delle altre attività culturali e formative; quanti siano gli studenti, in cifra assoluta ed in percentuale, che hanno sinora scelto l'insegnamento religioso (senatore Scoppola ed altri);

d) quali siano i motivi del ricorso presentato dal Ministero della pubblica istruzione avverso la sopraindicata ordinanza del TAR Lazio; quanti siano gli insegnanti delle scuole elementari e materne dichiaratisi disponibili ad impartire l'insegnamento religioso, quanti gli alunni che hanno scelto di non avvalersi di detto insegnamento e come si intende provvedere alla loro assistenza (senatore Covatta ed altri);

e) quali siano le valutazioni sulla situazione conseguente all'emanazione di detta ordinanza di sospensiva e quale è lo stato delle cose riguardo all'organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle cosiddette materie alternative nonchè dei relativi problemi (senatore Ferrara Salute);

f) i motivi che hanno determinato la modifica, con circolare ministeriale n. 6460 del 18 giugno 1986, delle istruzioni precedentemente impartite al provveditorato agli studi di Trento, con le quali si dichiaravano

non applicabili a quel territorio le circolari in materia di insegnamento della religione cattolica in relazione a quanto stabilito al punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale del Concordato; istruzioni, quelle in data 18 giugno 1986, delle quali si chiede la revoca o, quanto meno, la sospensione per il prossimo anno scolastico in ragione del termine più ristretto e insufficiente così assegnato rispetto a quello stabilito per il restante territorio nazionale (senatore Kessler);

g) quali atti si intendano porre in essere a seguito della nota ordinanza del TAR Lazio e se siano state emanate disposizioni per dare certezza agli studenti e alle rispettive famiglie; se risponde a verità che nella provincia di Trento quel provveditore abbia comunicato di non distribuire i moduli relativi alla scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e, infine, se siano state impartite «precise disposizioni circa la puntualizzazione di detto insegnamento» (senatore Ulianich).

Alla risposta sui punti che formano oggetto delle interrogazioni è necessario premettere alcune precisazioni su alcuni vincoli che sono imm modificabili in sede amministrativa.

Essi discendono dalle seguenti circostanze:

1) l'applicazione della nuova normativa con l'inizio dell'anno scolastico 1986-1987 è prevista dallo scambio di note intervenuto tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Santa Sede in data 3 giugno 1985.

Ciò ha trovato attuazione nel punto 1.3. dell'Intesa, là dove i termini per l'adozione degli «orientamenti» per la specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna sono stati contenuti in tempi più brevi (6 mesi) rispetto a quelli previsti per la revisione dei programmi già esistenti per gli altri ordini e gradi di scuola, proprio nel presupposto che l'applicazione della nuova normativa dovesse aver luogo con l'anno scolastico 1986-1987.

Ne discende che un eventuale rinvio non può essere deciso unilateralmente dal Ministro della pubblica istruzione;

2) l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi da parte degli alunni dell'insegnamento della religione cattolica «all'atto dell'iscrizione» è stabilito dall'articolo 9, punto 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato con legge 25 maggio 1985, n. 121, che ha recato modifiche al Concordato, nonché dal punto 2.1. lettera b) dell'Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana, cui è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

D'altra parte, la recente legge 18 giugno 1986, n. 281, all'articolo 1, ha ribadito tale necessario collegamento tra momento della scelta e momento dell'iscrizione, nel disciplinarne l'esercizio da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori.

Dato tale quadro di vincoli, l'Amministrazione ha posto in essere i sottoindicati conseguenti adempimenti, tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione n. 6-00074 approvata, in data 16 gennaio 1986, dalla Camera dei deputati:

circolare n. 10 del 17 gennaio 1986, con la quale - a parziale modifica della circolare precedente n. 382 del 7 dicembre 1984, concernente le iscrizioni degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado - è stato fissato, limitatamente all'anno scolastico 1986-1987, al 10 febbraio 1986 il termine

per la presentazione delle domande di preiscrizione; contestualmente è stato stabilito al 7 luglio 1986 il termine per le iscrizioni.

Atteso il necessario collegamento con il momento dell'iscrizione, posto sopra in evidenza, il termine per l'esercizio del diritto di scelta è stato fissato alla stessa data del 7 luglio 1986;

circolari nn. 128, 129, 130 e 131, tutte del 3 maggio 1986, con le quali, distintamente per ciascun ordine e grado di scuola, sono state fornite istruzioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica ed in ordine alle attività educative, culturali e formative per gli alunni che non si avvalgono del predetto insegnamento.

Alla emanazione di tali circolari si è provveduto dopo l'informativa data al Senato nella seduta del 29 aprile 1986 ed il conseguente dibattito e dopo aver approfondito nelle sedi parlamentari la relativa problematica.

Le circolari stesse recano allegate le schede contenenti, per le scuole di ciascun ordine e grado, le indicazioni sullo svolgimento di attività, conformi ai diversi livelli di istruzione, nei limiti della normativa vigente per ciascun settore, schede di cui è stata data lettura nel corso della seduta del Senato già citata.

Ricordo che, per quanto riguarda le scuole elementari e medie, nelle due sedute in cui abbiamo approfondito il problema in Senato e alla Camera, è stato possibile registrare una convergenza sul riferimento alla legge 4 agosto 1977, n. 517, e, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, è chiaramente emersa come maggioritaria l'opinione di fare riferimento ad attività realizzate dal collegio dei docenti, tenendo conto delle indicazioni degli studenti e prevedendo la non obbligatorietà della frequenza.

Sempre nel medesimo quadro di esigenze, si è provveduto inoltre ad allegare anche i modelli per l'espressione della scelta, da consegnare - secondo quanto precisato nei modelli medesimi - entro il 7 luglio 1986, termine ultimo fissato per le iscrizioni. Inoltre vi sono le circolari n. 72 del 15 marzo 1986 e n. 180 del 13 giugno 1986, con le quali si è provveduto a dare istruzioni per acquisire la disponibilità degli insegnanti di scuola elementare e, rispettivamente, di scuola materna a svolgere l'insegnamento religioso. La differenza di data è conseguente al fatto che si è giustamente atteso che fossero definiti ed approvati i programmi per la scuola materna, poichè, trattandosi di un nuovo insegnamento, si è ritenuto di far prima conoscere i contenuti dell'insegnamento stesso agli insegnanti precedentemente alla loro dichiarazione di disponibilità o meno all'insegnamento, come previsto dall'accordo del 18 febbraio.

Inoltre è stato predisposto il disegno di legge con il quale è stata disciplinata la capacità riguardo alle scelte scolastiche ed alle iscrizioni negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il disegno di legge, presentato su iniziativa del Governo in relazione all'impegno di cui al numero 3 della risoluzione del 16 gennaio 1986, è stato approvato dal Parlamento ed è diventato legge 18 giugno 1986, n. 281. Sulla sua applicazione sono state già emanate apposite istruzioni.

Peraltro detta legge, limitandosi a regolare le modalità di esercizio delle opzioni che la scuola offre agli studenti di tale fascia di istruzione, non ha mutato il quadro normativo di riferimento entro il quale si collocano le circolari nn. 128, 129, 130 e 131.

In relazione agli adempimenti che sopra si sono richiamati, è da

ricordare che alcuni genitori hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio le circolari attinenti alla scuola materna e a quella elementare, chiedendo ed ottenendo la sospensiva. La relativa ordinanza è stata già impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, la cui decisione è ormai imminente. L'appello predetto, predisposto dall'Avvocatura generale dello Stato, si articola in una eccezione di difetto di giurisdizione sulla prospettazione del ricorso degli interessati in relazione al profilo in cui si lamenta la lesione di un diritto soggettivo, quale la libertà religiosa e di coscienza, e sull'altra prospettazione in relazione al profilo della mancanza di un interesse tutelabile nella lagnanza che il Parlamento non ha adottato alcun provvedimento per assicurare attività alternative all'insegnamento della religione.

Quanto al merito, vengono dedotti i seguenti motivi. Innanzitutto, le circolari ministeriali impuginate, proprio nel rispetto della funzione educativa dei genitori e in ottemperanza dell'articolo 9 dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo, nel consentire la scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione, affidano al consiglio di classe o di interclasse, «sentiti nell'esercizio della responsabilità» (cito la circolare) «educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà», la programmazione dell'attività scolastica alternativa «nel quadro di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517». È un passo in avanti rispetto alla normativa esistente, che in materia di attività integrative prevede l'esclusiva competenza del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto.

La seconda motivazione del ricorso in appello si basa sulla considerazione che l'applicazione della norma concordataria non prevede l'opzione tra insegnamento della religione cattolica ed altro insegnamento. L'alternativa si pone esclusivamente in questi termini: avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Nell'ambito dell'ordinamento scolastico si pone poi il problema di quale attività la scuola debba offrire agli allievi che non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica, perchè la scuola deve utilizzare tutto il tempo per una positiva attività degli allievi, e dunque un tempo «vuoto» sarebbe discriminante. Su questa base sono state previste, con apposite circolari, attività formative e di studio.

Ricordo che il senatore Berlinguer correttamente osservava che queste attività non dovrebbero definirsi alternative, ma contemporanee. Credo sia il termine esatto, in quanto contemporaneamente all'insegnamento della religione cattolica si svolgono attività culturali di studio.

Terzo punto dell'appello è l'inammissibilità del ricorso, per la sua genericità e per il suo carattere di mera ipoteticità laddove denuncia il pericolo che potrebbero non essere disponibili insegnanti per le attività alternative.

Quarto elemento è il gravissimo pregiudizio che l'Amministrazione sopporterebbe nell'ipotesi di sospensione delle circolari, ispirate ad esigenze organizzative, il cui ritmo attuativo è temporizzato in modo che lo scorrimento dei termini iniziali pregiudicherebbe gravemente il regolare svolgimento della programmazione e il regolare avvio dell'anno scolastico: far slittare il termine del 7 luglio per le iscrizioni significa far slittare irrimediabilmente l'avvio dell'anno scolastico.

Quinto punto è la violazione dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa del Ministero per il mancato rispetto dell'ordine di chiamata dei ricorsi, che ha causato l'assenza della difesa dell'Amministrazione, che perciò si è vista negare in sostanza la possibilità di illustrare le proprie ragioni.

La situazione che si è determinata in relazione alla pendenza della vicenda giudiziaria è strettamente collegata alle definitive determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di Stato. D'altra parte, a causa della stretta connessione di tutti gli adempimenti indicati nelle circolari citate, che investono gli stessi tempi delle iscrizioni, l'ambito di efficacia della sospensiva concessa è destinato a restare indeterminato fino al sopraggiungere della decisione di appello, che potrà essere di rigetto o di accoglimento, totale o parziale.

Ad ogni modo, da ciò che è sino a questo momento noto, si ha motivo di ritenere che - senza che il Ministero abbia adottato alcuna pressione in proposito - la data del 7 luglio sia stata abbondantemente osservata. Il Ministro della pubblica istruzione si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti per eliminare definitivamente ogni incertezza non appena si conoscerà il preciso contenuto della pronuncia dell'alto consesso.

In quel momento saranno altresì valutate la particolare posizione degli studenti che devono sostenere esami di riparazione nella sessione autunnale, nonché la particolare situazione che si è determinata nella provincia autonoma di Trento. A proposito della situazione verificatasi a Trento, debbo precisare che il Ministero - ritenendo che il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale dovesse intendersi nel senso che restava invariata, anche nella provincia di Trento, la normativa precedente, salvaguardata da un apposito comma dell'Accordo del 18 aprile - ha fatto pervenire al provveditore agli studi di quella città, che aveva richiesto chiarimenti sulle precedenti circolari, un primo fonogramma. Contestualmente però lo stesso Ministero della pubblica istruzione, che non è competente in materia di interpretazione della normativa concordataria, ha richiesto un parere alla Presidenza del Consiglio che si è espressa in senso opposto. Ed è stato proprio a seguito dell'emissione di detto parere che si è reso necessario l'invio di un secondo fonogramma. Resta ora da risolvere il problema dei termini in quanto, di fatto, in provincia di Trento la normativa è stata applicata con un periodo più breve ed a scuola chiusa e ciò non ha mancato di provocare difficoltà di informazione per le famiglie e gli studenti. Come ho detto, pertanto, dopo la decisione del Consiglio di Stato, il Ministero darà le opportune disposizioni agli studenti che solo dopo la sessione autunnale potranno perfezionare l'iscrizione e di conseguenza esercitare il diritto di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica e provvederà altresì ad esaminare la decisione da adottare per la provincia di Trento.

Alcuni degli onorevoli interroganti mi hanno poi sollecitato a fornire indicazioni sul numero degli alunni che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; in proposito debbo premettere che prima del 7 luglio non avevo assunto alcuna iniziativa in tale direzione, così da evitare che anche la semplice raccolta di dati informativi potesse essere scambiata per un atteggiamento di pressione o di interpretazione referendaria nei confronti di una scelta che invece attiene esclusivamente alla coscienza dei singoli, siano essi studenti o genitori. È stata dunque questa la ragione che mi ha mossa, anche se qualche organo di stampa ha voluto spiegare tale comportamento con la «solita» lentezza ed inerzia burocratica del Ministero. Dopo la scadenza del termine del 7 luglio, comunque, ho chiesto ai provveditori di fornirmi i dati in loro possesso. Ovviamente, allo stato attuale, proprio perchè la richiesta è stata inoltrata dopo il 7 luglio, le indicazioni che posso fornirvi sono ancora parziali. Probabilmente nel corso

della stessa mattinata di oggi perverranno altri risultati e, in questo caso, li comunicherò senz'altro alla Commissione.

Il primo dei dati riguarda gli insegnanti elementari e della scuola materna. A proposito di questi ultimi devo specificare che il termine per indicare la disponibilità all'insegnamento della religione cattolica è stato fissato al 31 luglio. Soltanto il 13 giugno, infatti, dopo il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e la firma del Presidente della Repubblica al decreto che dà loro formale riconoscimento, sono stati comunicati ai provveditorati i nuovi programmi per l'attività educativa della scuola materna. Al momento posso dare notizia dei dati concernenti 60 province e da essi risulta che il 71,08 degli insegnanti della scuola elementare si è dichiarato disponibile ad impartire l'insegnamento della religione cattolica. Nessuna indicazione, invece, posso fornire per ora circa gli insegnanti della scuola materna.

Solo da un terzo dei provveditorati, poi, mi sono giunte indicazioni relative alle scelte degli alunni. Di conseguenza i dati che sto per fornirvi hanno esclusivamente valore di orientamento e possono essere considerati un campione più che un risultato globale. Dalle informazioni in mio possesso risulta dunque che nelle scuole materne ha optato per l'insegnamento della religione cattolica il 95,20 per cento degli interessati. Tale percentuale passa al 95,84 per le elementari, a circa il 96 per cento per le scuole medie inferiori e al 94,03 per le scuole secondarie superiori.

A conclusione di questa esposizione, vorrei far rilevare come, dall'entrata in vigore della legge 25 maggio 1985, n. 121, che ha recato modifiche al Concordato, questo Ministero abbia puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti dovuti nel più rigoroso rispetto della legalità.

Si è pervenuti all'Intesa con la CEI, che ha avuto esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, previa espressa deliberazione del Consiglio dei Ministri e la doverosa informativa al Parlamento.

Alla domanda se tale Intesa ha tradito lo spirito del nuovo Concordato e del Protocollo addizionale rispondo, ancora una volta, confortata anche da affermazioni autorevoli, come quella ad esempio del professor Norberto Bobbio, che circolari ed Intesa costituiscono la coerente applicazione dell'Accordo del 18 febbraio, sicchè l'eventuale critica delle questioni discusse investirebbe piuttosto l'approvazione del Concordato.

Perfezionata l'Intesa, si è provveduto ai conseguenti adempimenti perchè le modifiche apportate in materia di insegnamento della religione cattolica venissero recepite nel contesto del vigente anno scolastico.

La legittimità delle disposizioni date è dunque fuori discussione e voglio auspicare che la polemica cessi per assicurare alla scuola il clima di serenità necessario per corrispondere ai suoi doveri. Il fatto del resto che la stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti abbia esercitato in modo sereno e senza particolari difficoltà il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, mi lascia ritenere che i problemi relativi alle applicazioni operative, problemi che non mancano e che certo non trovano giovamento in un clima di esasperata ed infondata polemica, possano essere seriamente affrontati e risolti.

PRESIDENTE. Non è necessario ricordare agli onorevoli senatori che il tempo concesso dal nostro Regolamento alla replica dell'interrogante è di

cinque minuti. Io cercherò di non essere troppo fiscale nell'osservanza di questo termine, mi rivolgo però ai colleghi affinché non abusino di ciò.

Seguendo l'ordine cronologico di presentazione, potrà prendere la parola per la replica un senatore per ciascuna interrogazione.

CHIARANTE. Signor Presidente, cercherò di attenermi alla sua raccomandazione di essere breve anche se questa è una materia della quale si potrebbe discutere a lungo; ma mi limiterò ad annotare alcuni punti essenziali.

Debbo dire innanzitutto che considero del tutto insoddisfacente la risposta alle interrogazioni data da parte del Ministro ed anzi ritengo che tale replica abbia confermato, in molte delle osservazioni di cui è intessuta e delle informazioni che ha dato, con i ripetuti rinvii a eventuali ulteriori istruzioni, l'impressione già da me ricavata da tutta la vicenda di questo periodo; non avrei davvero mai pensato che si potesse giungere al momento di dare avvio all'applicazione della nuova normativa sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole in una situazione di tale confusione ed incertezza quale è quella che si è determinata, con tanti problemi ancora irrisolti, al punto che mi domando cosa accadrà, se non si porrà riparo in tempo, e se sarà possibile porre riparo, all'inizio del prossimo anno scolastico. Aggiungo inoltre, solo come osservazione personale, che non avrei mai pensato ad un'altra cosa che pure considero molto negativa e che avevo segnalato già molti mesi fa, cioè che l'applicazione della norma concordataria fosse intesa come una sorta di *referendum* ideologico o di dichiarazione di appartenenza ad una religione o meno; questo non dipende solo dal clima creato all'esterno da certe forze, ma mi dispiace doverlo dire, signor Ministro, anche dalle istruzioni da lei diffuse. Infatti, ad esempio, quando riferendosi all'applicazione della legge che regola i rapporti con la confessione valdese lei non fa riferimento alle famiglie ed agli alunni che chiedano di avvalersi dell'articolo 9 della legge relativa all'intesa con i valdesi, quella che prevede appunto la possibilità di seguire o meno l'insegnamento religioso nelle scuole (legge n. 449 dell'11 agosto 1984), ma agli alunni o alle famiglie che appartengano alle Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Non esiste alcuna circolare di questa natura!

CHIARANTE. Mi riferisco al testo della lettera da lei inviata alla Tavola Valdese!

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma non si tratta di un documento diramato, e come tale non può essere considerato ufficiale!

CHIARANTE. È un testo rispetto al quale, però, giustamente la Tavola Valdese ha protestato sostenendo che era inaccettabile che si desse applicazione ad una legge dello Stato italiano nel senso di fare riferimento all'appartenenza ad un credo religioso e non semplicemente...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Scusi l'interruzione, senatore Chiarante, e scusi anche lei, signor Presidente, ma vorrei

intervenire per dare un chiarimento, perchè altrimenti si rischia di introdurre nel dibattito elementi di confusione. Il Governo sta discutendo con la Tavola Valdese circa la diramazione della circolare; la Tavola Valdese ha chiesto formalmente un riferimento all'articolo 9 della legge n. 449 del 1984 che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola Valdese, nell'interesse quindi di coloro che appartengono alla Tavola Valdese: è ovvio infatti che, se la Tavola Valdese chiede l'applicazione del primo comma dell'articolo 9 di tale legge, non può far riferimento se non a coloro che appartengono alla Tavola stessa. Se quindi gli interessati gradiscono che formalmente si faccia questo riferimento, nella circolare che verrà diramata si dirà «in conformità all'applicazione del primo comma dell'articolo 9...», ma che questo riferimento sia implicito o esplicito, ciò non toglie che la richiesta formale presentata dalla Tavola Valdese fa evidentemente riferimento a coloro che fanno parte delle Chiese da essa rappresentate. Comunque, ciò è ancora oggetto di una discussione con la Tavola Valdese e non mi pare che possa essere inserito nella discussione, essendo oggetto di un rapporto ancora non definito e, soprattutto, non pubblico.

CHIARANTE. Ribadisco, signor Ministro, il mio punto di vista, perchè se lei guarda la formulazione del testo del citato articolo 9 si può rendere conto del fatto che si tratta di una legge che in quell'articolo sancisce il principio secondo il quale gli alunni o le loro famiglie hanno diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma si tratta in ogni caso dei cittadini rappresentati dalla Tavola Valdese, perchè occorre leggere anche il comma precedente dell'articolo; nel primo comma, infatti, si sostiene che la Tavola Valdese dichiara, come affermazione di principio, di non ritenere sede della formazione e dell'educazione religiosa la scuola bensì la famiglia e la Chiesa; da questo principio i rappresentanti della Tavola Valdese ne derivano che gli studenti e le famiglie hanno il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso, ma chiaramente ci si riferisce al rapporto con la Tavola Valdese e quindi con i membri di questa comunità. Allo stesso modo potrà configurarsi domani una diversa normativa che riguardi altre confessioni religiose.

CHIARANTE. Mi dispiace di dover dire che, siccome il diritto cui ci si riferisce è quello di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e non quello di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione valdese, si tratta di un diritto di carattere generale, per cui non si può far riferimento all'appartenenza o meno ad una Chiesa; è un diritto soggettivo delle famiglie e dei giovani. E questo è il punto che voglio sottolineare per una questione di principio. Non abbiamo mai ritenuto - come dicevo - di considerare la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso come una questione di censimento di appartenenza ad una o ad un'altra confessione, o come una dichiarazione ideologica; al contrario, ritenevamo che si dovesse operare (ed in tale direzione - per quanto ci riguarda - abbiamo agito, in quanto non abbiamo cercato di farne in alcun modo un punto discriminante) per creare nelle scuole un clima nel quale fosse più che naturale - e ho già avuto occasione di dirlo molti mesi fa - che un cittadino anche non cattolico scegliesse di seguire l'insegnamento della religione cattolica, perchè

interessato ad avere una maggiore conoscenza del pensiero di questa religione e della sua dottrina, e viceversa potesse essere cosa naturale, senza motivo di scandalo, che un cattolico scegliesse di non seguirlo perchè già altrove sviluppava la sua formazione ed educazione in ambito religioso. Invece l'atteggiamento che abbiamo constatato è stato l'opposto, teso piuttosto ad accentuare questo elemento quasi referendario di discriminazione ideologica, mirando a creare nei fatti una condizione che privilegiasse la scelta dell'insegnamento della religione cattolica rispetto alla scelta contraria. In questo modo si sono creati i guai che ci troviamo di fronte, che sono molti e che voglio ricordare rapidamente nel poco tempo a disposizione.

Primo: rimane il problema, che pur è stato oggetto di preoccupazione di tutte le parti politiche, compresi molti rappresentanti della Democrazia cristiana e molte personalità cattoliche, dell'inserimento di un'attività di insegnamento confessionale nella scuola materna, in contraddizione con ciò che al riguardo veniva detto negli stessi orientamenti educativi del 1969, con l'incongruenza di un insegnamento confessionale non proporzionato al livello di maturazione psicologica di bambini fra i tre e i cinque anni e con tutte le perplessità che ne derivano circa l'opportunità di creare divisioni nell'ambito della scuola materna sulla base di tale scelta.

Secondo: rimane la contraddizione, a nostro avviso del tutto inaccettabile, e che di per sè rende estremamente difficile l'applicazione del nuovo regime, dell'avviamento dell'insegnamento religioso diffuso nelle scuole elementari nel momento stesso in cui entra in vigore la nuova normativa concordataria. Pareva evidente, infatti, che i due momenti dovessero essere contemporanei e che non si potesse rinviare l'uno rispetto all'altro come invece accadrà per il prossimo anno e per un certo numero di anni a seguire in alcune delle classi della scuola elementare.

Terzo: sempre per quanto riguarda le elementari, si registra - almeno questa è l'indicazione che sembra potersi ricavare dalle circolari emesse dal Ministero - una riduzione dell'orario curricolare, in contraddizione con tutte le indicazioni sinora emerse circa la riforma di tale scuola e credo, tra l'altro, che questa sia una delle ragioni che ha determinato la così elevata percentuale di dissenso registratasi tra i maestri elementari.

Quarto: non è stata fornita ancora nessuna effettiva garanzia circa la reale effettuazione delle attività alternative. Infatti i riferimenti contenuti nelle circolari a leggi o a norme comunque destinate a differenti finalità non costituiscono una base sufficiente per dire che vi è al riguardo una certezza. Permane, in ogni caso, una effettiva disparità nel momento in cui per l'insegnamento della religione se manca un docente si provvede al conferimento di un incarico e alla relativa spesa, mentre nessuno sa cosa accadrà per l'insegnamento delle discipline alternative qualora non siano previsti gli orari di completamento, qualora non si possa far ricorso - come effettivamente non è possibile fare - alla legge n. 517 del 1977, e così via. Tutto ciò non è stato assolutamente spiegato nella circolare ministeriale e quindi è più che comprensibile che ci si domandi quale reale garanzia è stata fornita circa l'attuazione delle attività alternative.

Quinto: si è fatto di tutto per presentare come obbligatoria una scelta che è invece facoltativa. Più volte è stato qui detto che si trattava di un'opzione facoltativa, che era possibile anche la non scelta, mentre poi nei fatti si è teso a dare un'interpretazione che presentava tale opzione come obbligatoria.

Sesto: non si sono date precise garanzie giuridiche ed economiche - ho letto in proposito un'ampia dichiarazione dei dirigenti sindacali della CISL-scuola - neanche per quel che riguarda gli insegnanti di religione.

Settimo: non ci si è preoccupati di chiarire cosa accadrà se mancheranno le aule, come si verificherà in molti casi dato il contemporaneo svolgimento di attività differenziate da parte di alunni appartenenti alla stessa classe. Tale svolgimento deve necessariamente essere contemporaneo in quanto altrimenti non si capisce quale sia il senso della disposizione impartita dal Ministro in relazione all'insegnamento della religione cattolica e delle materie alternative.

Ottavo: per la prima volta - se non sbaglio - nelle circolari di attuazione dell'insegnamento religioso si è parlato delle scuole materne gestite dagli enti locali come di scuole pubbliche, mentre invece in passato esse venivano sempre collocate, unitamente alle private, nell'ambito delle non statali. Non mi pare però che si sia in alcun modo chiarito con quale personale, considerato che gli enti locali sono sottoposti a ben noti vincoli circa l'assunzione di nuovo personale, e con quali mezzi finanziari, dato il regime vigente al riguardo, gli enti locali potranno provvedere alla istituzione nelle scuole materne comunali di nuovi insegnamenti, qualora ciò si renda necessario per effetto delle scelte compiute dalle famiglie degli alunni.

Nono: si è creata un'inestricabile confusione - come ha dimostrato anche la sua esposizione, signor Ministro - nella applicazione delle norme relative alle regioni di confine, in quanto in un primo momento si è data alle stesse un'interpretazione estensiva, a cui è seguita però una più restrittiva, il che nella provincia di Trento ha dato origine ad una situazione estremamente confusa e non ancora risolta, e comunque, in generale, si è trattato di una interpretazione - a nostro avviso - inaccettabile. Noi comprendiamo, infatti, che si possa dire che il sistema vigente riguardi il complesso delle modalità organizzative dell'insegnamento religioso e delle tradizioni vigenti al riguardo, ma non ammettiamo che si possa ledere il diritto del cittadino di avvalersi o meno di tale insegnamento.

Decimo - e concludo: non ci si è preoccupati di armonizzare le norme dell'Intesa sull'insegnamento della religione cattolica con le disposizioni di una legge precedente, quella cioè che regola i rapporti con la Tavola Valdese. E a questo proposito la questione non concerne soltanto il punto, da me precedentemente richiamato, relativo a chi ha diritto di avvalersi dell'articolo 9 della legge n. 449 del 1984, ma riguarda, ad esempio, il fatto che la non obbligatorietà del ricorso alle materie alternative dovrebbe riguardare soltanto gli alunni della scuola secondaria superiore, il che confermerebbe l'interpretazione - cui già mi riferivo e, a mio avviso, contrastante con tutto ciò che anche in questa sede si era detto - data dal Ministero secondo cui, viceversa, nelle scuole elementari, materne e medie inferiori sarebbe obbligatoria la scelta tra l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione e, più in generale, confermerebbe un'impostazione che, a mio parere, ribadisce la subordinazione di una norma di legge ad un'altra o comunque una loro mancata armonizzazione. Francamente, infatti, non riesco a capire come si pensi di riuscire, col tipo di normativa che attraverso questo aggrovigliarsi di disposizioni è stata elaborata, a dare attuazione alla norma contenuta nell'articolo 9 della legge n. 449 del 1984, riguardante l'intesa con la Tavola Valdese, secondo cui, in ogni caso, l'insegnamento della religione cattolica nella scuola non deve avere una collocazione che sia in qualche

modo discriminante per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene. Quindi ci troviamo di fronte ad un groviglio di contraddizioni tra norme che hanno valore giuridico pieno nell'ambito dello Stato italiano e che avrebbero dovuto invece essere tra loro coordinate.

Ebbene, ho elencato dieci punti, ma molti altri ne avrei potuto elencare; di fronte a questa situazione, dunque, mi pare logico domandarsi in quali condizioni si vada all'applicazione di questa normativa. Mi pare ragionevole, ad esempio, che sia stata posta, nell'interrogazione presentata dal senatore Malagodi e da altri senatori, la domanda se non convenga uno slittamento di un anno nell'attuazione della normativa, allo scopo di dare una soluzione ai problemi che si presentano.

È vero, signor Ministro, che lei ha dichiarato esserci un impegno derivante dallo scambio di lettere tra la Presidenza del Consiglio e la Conferenza episcopale...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. In verità si tratta della Segreteria di Stato.

CHIARANTE. Questo scambio di lettere avrebbe stabilito la data di applicazione del nuovo regime. È però anche vero che, sia nel Corcordato sia nell'Intesa, si parla dell'esigenza di contatti tra le due parti di fronte a difficoltà applicative che insorgano nel dare attuazione alla normativa.

Ebbene, attualmente ci troviamo proprio di fronte a difficoltà di questa natura. In ogni caso noi abbiamo presentato un disegno di legge per risolvere alcuni dei problemi insorti. Nel nostro provvedimento si è affrontato il tema dell'abrogazione di tutte quelle parti della normativa vigente che prevedono l'insegnamento diffuso della religione cattolica nelle scuole elementari, cosa che crediamo sia del tutto incompatibile con l'entrata in vigore del nuovo regime.

Noi facciamo una proposta di collocazione oraria di questo insegnamento che sia tale da rendere possibile un'effettiva opzionalità, senza creare quel complesso di problemi che ho brevemente richiamato. Si chiede, per la scuola materna se non altro, uno slittamento che consenta una revisione della normativa al riguardo. Si pone il problema delle garanzie giuridiche e di carattere finanziario che rendano effettivamente attuabili gli insegnamenti alternativi. Si forniscono delle indicazioni relative anche alla condizione giuridica ed economica dei docenti di religione. Si cerca, in sostanza, di affrontare una serie di problemi che riguardano l'attuazione di questa normativa, in modo da eliminare le sperequazioni così gravi che si sono determinate nel corso di questo periodo.

La nostra proposta è un segno di buona volontà, nel senso che, nonostante la gravità dei problemi insorti, vogliamo contribuire ad eliminare - per quanto possibile - il clima di tensione che si è prodotto, cercando di garantire un'effettiva parità nell'usufruire delle diverse possibilità che la norma concordataria offre.

Crediamo, per poterci muovere in tale direzione, che non si possa assolutamente giungere all'inizio del nuovo anno scolastico sulla base di ciò che è stato fatto fino ad ora. In questo senso esprimo la più netta insoddisfazione nei confronti della risposta del Ministro. Ci auguriamo che, una volta risolta la crisi di Governo, si possa varare un provvedimento legislativo che consenta di adottare quelle soluzioni che ci appaiono

indispensabili per evitare che si apra il nuovo anno scolastico in una situazione così grave di confusione e di tensione.

KESSLER. Signor Ministro, è nota anche a lei la situazione abbastanza esplosiva che si è determinata in provincia di Trento. Infatti, su richiesta specifica del provveditore che chiedeva chiarimenti, in un primo tempo il Ministero aveva dichiarato la non applicabilità delle note circolari in provincia di Trento e successivamente, con una diversa disposizione, si stabiliva al contrario la loro applicabilità, fissando anche per il Trentino il termine valido per tutto il territorio nazionale, cioè quello del 7 luglio.

Ciò ha determinato, oltre alle lesioni di cui parlerò, termini obiettivamente molto più brevi per le famiglie della provincia di Trento ai fini dell'espressione della scelta, inoltre in periodo feriale con le scuole chiuse. Dunque il diritto di scelta non è stato esercitato come nelle rimanenti parti del territorio nazionale.

Prendo atto delle dichiarazioni da lei rilasciate a proposito del termine, cioè che, a decisione giurisdizionale avvenuta, si prenderanno provvedimenti. Chiedo però che, indipendentemente dal risultato giurisdizionale, considerando la situazione specifica ed atipica della provincia di Trento, venga posto rimedio a questa decurtazione dei termini che è stata fatta nei confronti della popolazione trentina. Su ciò vorrei un'assicurazione al più presto da parte del Ministero, per dare tranquillità alle famiglie ed eliminare le tensioni che si sono create.

Riconosco altresì che, da parte del Ministero della pubblica istruzione, si era operato correttamente nel senso di non dare applicazione alle circolari o comunque alla normativa contenuta nelle circolari, con l'indicazione che era richiamata alla fine degli ultimi commi e relativamente alla lettera c) del punto 5 del Protocollo addizionale. In effetti è quanto era avvenuto e vi era stata da parte nostra tranquillità e soddisfazione.

Poi è intervenuta, per le ragioni che lei ha spiegato, l'ulteriore e opposta disposizione al provveditore, in virtù della quale bisognava applicare anche in provincia di Trento la normativa comune, ignorando o dando un'interpretazione illegittima e arbitraria alla predetta lettera c) del punto 5 del Protocollo addizionale, che fa salvo il regime precedentemente vigente per quanto riguarda i territori delle zone di confine.

Non si tratta infatti di interpretare il testo del Concordato, che è molto chiaro. Si tratta di dare attuazione a norme precise, come inizialmente il Ministero della pubblica istruzione aveva fatto. A questo proposito, devo richiamare il fatto che questo modo di procedere trova un suo fondamento anche in una decisione del Senato.

Senatore Chiarante, nella mozione presentata dal Partito comunista in marzo e che è stata discussa il 29 aprile in Aula c'era esattamente una richiesta di interpretazione riduttiva della lettera c) del punto 5, cioè quella contenuta nell'ultima disposizione del Ministero, su indicazione (si capisce benissimo) della Presidenza del Consiglio.

La mozione è stata respinta e con essa è stata respinta anche quella interpretazione che della lettera c) era stata indicata. Su questo punto, dunque, c'è stato un voto del Senato che ha disconosciuto quel certo tipo di interpretazione riduttiva, interpretazione che, lo ripeto, ha costituito il fondamento dell'ultima, illegittima, disposizione impartita al provveditore agli studi di Trento.

Il tema dell'insegnamento religioso è trattato con molta chiarezza in due diversi punti del complesso della normativa esistente fra Repubblica italiana e Santa Sede ed esattamente nell'articolo 9 del Concordato e nel punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale. Nell'articolo 9 del Concordato si stabiliscono i principi, anche nuovi, che valgono in termini generali per l'intero territorio nazionale e nel punto 5, lettera c) del Protocollo addizionale - che ha pari forza e valore giuridico del Concordato - viene prevista l'eccezione per le zone di confine. Nel Protocollo cioè, per ragioni storiche ben precise che qui non sto a ricordare, si dispone per le zone di confine una normativa diversa da quella generale.

ULIANICH. Come vengono definite le zone di confine?

SCOPPOLA. Non si parla di zone, ma di regioni di confine.

KESSLER. Non è una definizione geografica, ma giuridico-territoriale che si ritrova a ritroso in tutta la legislazione successiva al 1918. Per regioni di confine o per nuove province - termine meno usato attualmente ma che ricorre assai abbondantemente nella legislazione - si intendono le regioni già appartenenti all'Impero austro-ungarico. Su questo punto l'interpretazione giuridica non è dubbia e, pertanto, tali zone rientrano nella particolare normativa dettata dal Protocollo addizionale.

Desidero soffermarmi ancora sull'argomento affinché quanto sto qui sostenendo non appaia arbitrario. Poichè nel punto da me richiamato del Protocollo è detto che «si fa salvo il regime vigente», qualcuno si è chiesto in cosa tale regime consista. In proposito voglio precisare che in tutte le zone di confine, ed in particolare nel Trentino-Alto Adige, prima del Concordato del 1929, vigeva - diversamente dalle altre regioni italiane - il cosiddetto regime dell'esonero, regime che, dopo il 1929, è stato applicato all'intero territorio nazionale. Ora va ricordato che l'articolo 45 di quel primo Concordato recita che «devono ritenersi abrogate tutte le norme in contrasto con il presente Trattato». E poichè il regime esistente nelle zone di confine - come dimostra la sua estensione a tutte le altre regioni italiane - non era in contrasto con il Trattato, esso non poteva ritenersi abrogato. Al contrario, è quello il regime rimasto vigente fino a questo momento.

A sostegno della mia tesi, comunque, più forte mi sembra l'argomentazione che ho svolto prima e che è contenuta nel secondo punto della mia interrogazione. Lo statuto del Trentino-Alto Adige, che è legge costituzionale, all'articolo 9, comma 2, attribuisce competenza in materia di scuola e di ordinamento scolastico alle due province autonome, ed è sempre lo statuto a fare riferimento alla disciplina delle norme di attuazione. Ora però, mentre per la provincia autonoma di Bolzano è già intervenuta l'emanazione di una norma di attuazione che, tra l'altro, basandosi espressamente sulle antiche, consolidate, tradizioni locali e sul regime vigente, regola anche l'insegnamento religioso, la norma di attuazione per la provincia di Trento non è stata ancora emanata, benchè la competente Commissione paritetica cui accennavo prima l'abbia rassegnata alla Presidenza del Consiglio da più di un anno. Nelle ultime disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione però - quelle che io censuro - si fa riferimento per la provincia di Trento all'articolo 21 di questa norma di attuazione, che non è assolutamente vigente perchè il Consiglio dei Ministri - come ho testè specificato - non l'ha

ancora emanata. In questo modo, dunque, si viene a verificare fra la provincia di Bolzano e quella di Trento una situazione di disparità che, lo ha già chiarito il senatore Scoppola durante la discussione avvenuta in Assemblea, non è affatto possibile riferire - come qualcuno ha tentato di fare - a ragioni etniche. Nè è possibile escludere la provincia di Trento da questa normativa, invocando, come pure è avvenuto, l'articolo 3 della Costituzione. Se questa tesi venisse accolta, infatti, per la nostra provincia verrebbe a determinarsi una situazione, questa sì, costituzionalmente censurabile. Poichè entrambe le province sono sottoposte ad uno statuto comune e ad una normativa assolutamente uguale, non ritengo possibile che dallo stesso ordinamento possano discendere conseguenze diverse per le province in materie prive di riferimenti etnici.

Ciò chiarito, potrebbe essere demandato alle emanande norme di attuazione il compito di regolarizzare la situazione. A prescindere da questo, comunque, insisto affinché si provveda a revocare l'ultima interpretazione che è stata fornita, a mio avviso, del tutto illegittimamente. In subordine, poi - e mi pare che su questo il Ministro avesse espresso una certa disponibilità -, chiedo che venga stabilito un termine diverso, così da permettere alle famiglie di recuperare il tempo che è stato loro illegittimamente sottratto.

PRESIDENTE. Poichè fra i firmatari dell'interrogazione presentata dal Gruppo liberale solo io sono presente in Commissione, spetta a me replicare, molto brevemente, alle dichiarazioni del Ministro.

Nell'interrogazione presentata dal mio Gruppo si chiedeva al Governo di considerare l'opportunità di rinviare di un anno l'applicazione del nuovo sistema riguardante l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. In proposito, dopo aver sentito dal Ministro i dati concernenti le scelte dei genitori e degli studenti, debbo riconoscere che quel che noi volevamo il Governo facesse con sua iniziativa, rinviando di un anno l'applicazione del nuovo sistema, lo hanno già fatto genitori e studenti che, praticamente, hanno compiuto scelte che testimoniano la loro volontà di conservare lo *statu quo*.

C'erano però, e voglio esporle molto rapidamente, serie ragioni per presentare la nostra interrogazione che - come ho detto - aveva come suo intento quello di ottenere un intervento del Governo per il rinvio di un anno dell'applicazione del nuovo sistema.

La prima ragione è che vi è stato un certo ritardo nella predisposizione dei provvedimenti che condizionano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, ritardo non addebitabile a persone, ma dovuto agli eventi che via via si sono prodotti. L'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale fu approvata con il decreto del Presidente della Repubblica solo il 20 dicembre 1985. Nella seconda decade del gennaio 1986 si svolse, nell'altro ramo del Parlamento, dove quel testo fu sottoposto a critiche e a valutazioni diverse, il dibattito che si concluse con una risoluzione approvata il 15 gennaio 1986, risoluzione sulla quale il Governo chiese ed ottenne la fiducia. Ora, tale risoluzione non corresse l'Intesa, ma è indubbio che fissò dei punti nuovi concernenti la sua applicazione; è sufficiente che io citi il punto concernente il diritto degli studenti delle scuole secondarie superiori, anche se minorenni, a fare personalmente la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso. Il Governo è stato sollecito ed ha presentato un disegno di legge per rendere possibile l'esercizio di questo diritto e tale

disegno di legge è stato approvato dal Parlamento per cui lo si è potuto applicare. Vi è però un punto di quella risoluzione, che noi consideriamo fondamentale, che viceversa non si è potuto applicare. Tale punto ha ricevuto una soluzione che adesso è *sub judice* dinanzi agli organi giurisdizionali; dopodomani il Consiglio di Stato si dovrà pronunciare non sul merito dei ricorsi, ma sulla sospensiva del provvedimento impugnato concessa dal TAR. Penso che il Consiglio di Stato avrà buoni argomenti per annullare tale sospensiva - come dirò tra poco - però resta il merito della censura, e quella principale che si fa in quel ricorso attiene proprio alla disapplicazione del primo punto della risoluzione approvata il 15 gennaio. Tale risoluzione diceva esattamente che si doveva specificare «natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte alla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite». Su questo punto non credo che si possano avere dubbi di interpretazione. In questa parte della risoluzione si accennava anche all'ipotesi di rendere possibile questa scelta fra due alternative entrambe note e definite ricorrendo a provvedimenti legislativi; vi era solo un accenno a tale possibilità, ma secondo me questa è una chiara direttiva. Vero è che quel testo - ed ecco le ragioni che avrà il Consiglio di Stato per annullare la sospensiva - non è un testo legislativo, o un testo giuridico, ma si tratta di un testo politico che quindi esprime una volontà politica (che però ovviamente impegnava il Governo). Secondo me su quel testo non si può fondare un'eccezione di carattere giuridico, ma semmai di carattere politico.

Devo dare atto al Ministro che quando ha deciso di risolvere il problema disattendendo - perchè così ha fatto - il punto 1) della risoluzione è stato un po' incoraggiato, senatore Chiarante, anche da voi e in generale anche dai socialisti, cioè dalle sinistre laiche, perchè quando ha parlato della possibilità di risolvere il problema ricorrendo all'elettività delle famiglie e dei genitori voi lo avete incoraggiato. Ricordo anzi che il senatore Chiarante ha citato anch'egli i famosi articoli 2 e 7 della legge n. 517 del 1977 che il Ministro ha citato nelle sue circolari, ma che io ritengo non siano applicabili alla fattispecie perchè si riferiscono alla individualizzazione degli insegnamenti e prevedono addirittura insegnamenti interdisciplinari. Si tratta invece di due articoli che si applicano a tutti, ma non a questa fattispecie.

CHIARANTE. È proprio così, signor Presidente.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma proprio su questo aveva detto di sì!

PRESIDENTE. Quegli articoli sono stati citati, ma resto del mio avviso che le circolari disattendono il punto 1) della risoluzione per cui il Gruppo liberale chiede di conservare lo *statu quo* ancora per un altro anno per dar tempo al Governo di predisporre un passaggio più chiaro, più logico e più razionale, senza suscitare insorgenze e lacerazioni che in una materia tanto delicata come questa sono sommamente pregiudizievoli. Era questo ciò che chiedevamo al Governo, ed il Ministro disse che non era possibile perchè vi era un impegno con la Santa Sede; d'altra parte, lo stesso documento

approvato il 15 gennaio stabiliva dei termini, ma era un documento presentato dal Governo che - secondo me - il Governo stesso aveva il potere di modificare. La Santa Sede non avrebbe potuto opporre obiezioni perchè si sarebbe trattato di conservare lo *statu quo* e non di innovare, cosa che d'altronde pare abbiano già fatto le famiglie e gli studenti.

Siamo profondamente preoccupati, onorevole Ministro, perchè gli studenti e gli alunni saranno divisi per il prossimo anno in tre gruppi: quelli che avranno scelto la religione, quelli che avranno scelto le future attività ed infine il gruppo, stando almeno alla circolare, composto da coloro che non avranno scelto nè l'una nè l'altra cosa. A chi saranno affidati questi gruppi di studenti? Il gruppo più privilegiato in questo quadro sarà quello che ha scelto la religione, ma il problema si pone per gli altri due gruppi: avranno i locali e gli insegnanti a loro destinati? Secondo le normative questo dovrebbe essere possibile, ma nelle circolari del Ministro si rammenta che gli insegnanti possono essere esonerati dal fare le eccedenze, e se quindi non ci saranno insegnanti disponibili, che vogliono utilizzare le ore eccedenti, occorrerà nominare altri insegnanti, ed in questo caso i presidi non hanno il potere giuridico di farlo.

Ecco quindi i problemi che speravamo il Governo volesse esaminare nel frattempo ed è quindi questo il motivo per cui chiedevamo il rinvio dell'applicazione del nuovo sistema. Vorrei porle inoltre, signor Ministro, un altro quesito: a me risulta che vi sono scuole che hanno preteso che le famiglie, all'atto dell'iscrizione, presentassero la dichiarazione relativa al diritto di opzione. Ora - secondo me - questo non è previsto dalla legge; se le famiglie e gli studenti hanno il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione, non hanno però l'obbligo di esercitarlo. Nessun diritto sorge infatti con l'obbligo di esercitarlo; se la legge concede un diritto, quale che esso sia, non può poi obbligare i cittadini a farne uso. Ora, a me risulta in modo ineccepibile, signor Ministro, che vi sono state scuole le quali hanno preteso che si presentasse la dichiarazione anche da parte di chi non aveva intenzione di scegliere. Ebbene, a mio parere, non esiste questo potere delle scuole di esigere che in ogni caso le famiglie presentino la dichiarazione; se non lo fanno, si intende che esse non scelgono nè la religione, nè la materia alternativa.

Anche questo aspetto andava chiarito, signor Ministro, e quindi vi erano delle ragioni serie alla base della nostra richiesta di rinvio di un anno della decorrenza del nuovo regime. Noi non abbiamo voluto sollevare questioni di merito, infatti in proposito concordo con lei nel riconoscere che tutto ciò che è nell'Intesa non è che lo sviluppo di quello che è contenuto negli articoli 9 e 5 del Protocollo addizionale, bensì ne facevamo una questione di prudenza e di opportunità.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, ho voluto spiegare brevemente i motivi della nostra interrogazione; il Governo - secondo noi - era in potere di fare quello che gli chiedevamo e la Chiesa non avrebbe potuto opporsi. Infine, prima di concludere, vorrei fare una precisazione. È chiaro che quando ci rivolgiamo al signor Ministro, chiunque egli sia, ci rivolgiamo sempre al Governo - il Ministro per noi è il Governo - quindi, lei ha ragione nel sostenere che tale questione travalica la competenza del Ministro della pubblica istruzione, ma quello che noi le chiedevamo era proprio di portare in sede di Governo la nostra proposta di rinviare di un anno l'applicazione dell'Intesa.

COVATTA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io credo che in questo dibattito sia bene richiamare sommariamente alcune questioni di principio e poi riferirsi principalmente alle questioni pratiche e alla loro soluzione. La mia impressione, infatti, è che le difficoltà, nonché alcuni errori commessi dal Governo attraverso il Ministero della pubblica istruzione nell'applicazione delle leggi, delle intese e delle direttive parlamentari, riguardino soprattutto l'applicazione pratica. Per quello che riguarda le questioni di principio a me pare indubitabile, infatti, quello che ancora adesso ricordava il presidente Valitutti e che ha autorevolmente sostenuto il senatore Bobbio, vale a dire che non vi è contraddizione tra il nuovo Concordato, le intese e tutti gli atti conseguenti. Si può discutere sul Concordato - personalmente, molto personalmente amerei discuterne - ma, una volta che esso è stato accettato, ne deriva una serie di conseguenze in modo direi inoppugnabile. Abbiamo già osservato, in altre discussioni dedicate a questo tema, che probabilmente la caduta in desuetudine di alcune norme e di alcune prassi ingenerate dal vecchio Concordato, dal punto di vista della libertà di coscienza e della stessa libertà dei credenti, aveva condotto ad esiti più avanzati di quelli sanciti nel testo del febbraio 1984. Abbiamo osservato e lo stesso Ministro della pubblica istruzione, anche se in sede non parlamentare ma di stampa, ha ricordato come, per esempio, alcune delle conseguenze più discutibili dell'Intesa, come quella dell'introduzione di un insegnamento confessionale nella scuola materna, sono derivate da un pretesa più di parte laica che cattolica, dal momento che ingenuamente si pensava di contenere in tal modo l'insegnamento diffuso della religione.

In tutta questa vicenda quindi vi è una sorta di eterogenesi dei fini: un Concordato, pensato per ampliare la libertà di coscienza dei cittadini, rischia di essere inteso viceversa come uno strumento di attenuazione di tale diritto e questo modo di intenderlo mi pare un errore concettuale.

Proprio ieri, per prepararmi a questo dibattito, ho interpellato una preside del mio collegio elettorale, chiedendole come intendeva regolarsi per il prossimo anno scolastico nell'organizzare la sua scuola. Ebbene, ella mi ha risposto che non sapeva cosa fare perchè vi erano dieci alunni che avevano scelto di non avvalersi dell'insegnamento confessionale della religione cattolica e ciò creava un problema di difficile soluzione. Allora, le ho chiesto come si era regolata negli anni passati nei confronti di quelli che chiedevano l'esonero e lei mi ha risposto che al riguardo non vi era stato alcun problema in quanto mai nessuno si era avvalso di tale facoltà. Quindi, ciò significa che comunque la nuova normativa dall'opinione pubblica, dalle famiglie, dagli studenti non è stata intesa come rafforzativa dell'insegnamento obbligatorio della religione cattolica, ma, sia pure da parte di una minoranza che prima in ogni caso era ancora più esigua, è stata correttamente percepita come una possibilità di scelta rispetto a ciò che prima, più o meno erroneamente, veniva inteso come un obbligo.

Pertanto, i problemi pratici che ci troviamo ad affrontare sono problemi che derivano dalla maggiore ampiezza delle opzioni, non da una restrizione delle possibilità di scelta. Ma io credo che derivino anche da un altro punto di principio non risolto adeguatamente e complicato proprio dal dibattito parlamentare e dalle risoluzioni che il Parlamento ha votato.

Il punto di principio è quello che ha per oggetto il testo del Concordato, del Protocollo e dell'Intesa e la contraddizione - che a mio avviso esiste - tra

questi testi e il punto primo della risoluzione o almeno la non perfetta congruenza che esiste tra questi testi e il punto primo della risoluzione votata dal Parlamento, che prima ricordava il senatore Valitutti.

Il Concordato parla del diritto di scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento confessionale della religione cattolica: non parla affatto, nè potrebbe farlo, della necessità di garantire il cosiddetto insegnamento alternativo e non parla affatto della necessità di dare una pari collocazione nel *curriculum* all'insegnamento confessionale della religione cattolica e al cosiddetto insegnamento alternativo.

Non so per quale curioso motivo molti uomini di parte laica si siano convinti che trasformare in materia curriculare o paracurriculare questa ora libera, che si trovavano a disposizione coloro i quali esercitavano il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione, rappresentasse una garanzia di maggiore laicità.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Quella mozione in quel punto non parlava di materie, ma di attività formative e culturali, per la opposizione formale, nell'ambito della maggioranza concordataria, da parte del Gruppo comunista.

COVATTA. La ringrazio di questa precisazione, che mi sembra mi aiuti a proseguire il mio ragionamento.

Probabilmente da parte di quanti si sono preoccupati ed hanno identificato nella materia alternativa l'ultimo baluardo della laicità della scuola c'è una sopravvalutazione del ruolo dell'insegnamento ordinario in tutte le scuole di qualunque ordine e grado. L'idea che ci sia un maestro elementare o un professore *ex cathedra* che impartisce un insegnamento allo stesso modo di un professore di religione in un'altra aula, eleva il tono di laicità nella scuola: questo è quanto ritengono alcune persone.

Personalmente, non è la prima volta che lo affermo, ritengo che sia un ulteriore elemento di clericalizzazione, di confessionalismo diverso, ma altrettanto discutibile. Credo sia un elemento di ulteriore fiscalizzazione e burocratizzazione del nostro sistema scolastico.

NESPOLO. Allora questo insegnamento bisogna prevederlo al di fuori dell'orario scolastico.

SCOPPOLA. In questo caso bisognerebbe cambiare il Concordato.

COVATTA. Senatrice Nespolo, la mia concezione dell'ora scolastica è diversa da quella che ero costretto a prevedere quando prestavo il servizio militare. L'orario scolastico può anche prevedere momenti di autogestione da parte degli studenti.

Sto facendo un discorso di principio ed in seguito cercherò di intervenire sulle questioni pratiche dell'ordinamento. Il modo più laico di applicare il Concordato sarebbe stato quello di garantire l'insegnamento della religione a chi voleva avvalersene e di garantire la libertà di occupare il proprio tempo come voleva a chi non intendeva avvalersene.

PRESIDENTE. Bisognava renderla una scelta facoltativa.

COVATTA. È facoltativa.

PRESIDENTE. Invece no: nel Concordato l'insegnamento della religione non è facoltativo.

COVATTA. Non è facoltativo da parte dello Stato il fornire l'insegnamento, ma è facoltativo da parte degli studenti avvalersene o meno.

I problemi pratici ci sono e riguardano soprattutto la fascia inferiore degli studenti. È vero che il Ministro, anche un po' forzando il senso dell'Intesa, ha disposto che nelle scuole elementari e materne l'insegnamento venga impartito nella prima o nell'ultima ora dell'orario scolastico. È anche vero comunque che, dato il ruolo di assistenza che la scuola primaria svolge, cioè di custode anche dei minori, si può presumere che non basti questa norma che consente, al limite, ai ragazzi che non intendono avvalersi dell'insegnamento religioso di entrare a scuola un'ora dopo o di uscire un'ora prima.

Non si deve esimere la scuola dall'obbligo di prestare assistenza per tutto l'orario previsto. Questo fatto comporta dei problemi che non sono a mio avviso stati sufficientemente chiariti dal punto di vista organizzativo da parte del Ministero. È vero che si pongono comunque anche dei problemi di spazio fisico, di disponibilità di aule, come ricordava prima il senatore Chiarante; proprio perchè in queste fasce, almeno in sede di istruzione primaria, dobbiamo immaginare (salvo eccezioni individuabili) che la scuola debba garantire per i ragazzi durante tutto l'arco dell'orario. Quindi non possiamo pensare di cavarcela con la collocazione all'inizio o alla fine della mattinata dell'ora di religione.

È vero, comunque, che - come diceva il collega Chiarante - un problema specifico si pone riguardo all'applicabilità della circolare nelle scuole materne comunali o pubbliche non statali. E, a questo proposito, voglio aggiungere come risulti curioso il fatto che le scuole materne comunali ottengano il riconoscimento della loro qualifica di scuola pubblica solo in questa circostanza. Ma anche questo fa parte dei paradossi.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Questa qualifica l'hanno comunque e non è esatto dire che l'abbiamo ottenuta in questa circostanza. Sono già riconosciute come scuole pubbliche, tanto è vero che vengono sottoposte alla vigilanza dei direttori scolastici.

COVATTA. Resta il fatto che per queste scuole, almeno per quel che riguarda la disponibilità di personale, problemi potranno presentarsi.

Io credo che noi dobbiamo continuare a seguire con grande attenzione, come abbiamo fatto nel corso di questi mesi, l'applicazione dell'Intesa, perchè sono in gioco questioni di libertà e di principio su cui ciascuno di noi deve essere rigorosamente vigilante. Ritengo anche, però, proprio perchè sono in gioco simili questioni, che occorra stabilire a quali principi ci riferiamo. Io rispetto e, nel foro interno, magari, potrei anche condividere le posizioni anticoncordatarie e, di conseguenza, comprendo le obiezioni rigorose mosse da chi non ha accettato il nuovo Concordato; non condivido però l'atteggiamento di quanti ritengono che la laicità della scuola venga garantita giustapponendo all'insegnamento confessionale della religione cattolica un'attività formativa strutturata su un diverso insegnamento

curriculare. Sono convinto, infatti, che ciò costituisca una lesione del principio della laicità e libertà nella scuola. A mio avviso, dunque, non sono condivisibili le critiche rivolte sotto questo profilo al Ministro della pubblica istruzione e, dicendo questo, ho anche in mente un pregevole ancorchè brevissimo scritto, apparso su un settimanale a larga diffusione, di un nostro illustre collega dell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Rodotà. Ritengo, infatti, che a premessa di questo tipo di argomentazioni ci sia la più totale negazione del principio di laicità e libertà nella scuola.

Ancor meno, poi, riesco a condividere e a capire le critiche che attaccano la posizione del Governo da tutti i punti di vista possibili ed immaginabili. L'onorevole Falcucci mi darà atto che io non sono mai stato particolarmente tenero nei confronti della sua gestione del Ministero della pubblica istruzione, ciò nonostante però debbo riconoscere che non è possibile criticarne la posizione contemporaneamente dal punto di vista anticoncordatario, dal punto di vista concordatario e, ancora, da quello di un concordatarismo a metà. Bisogna scegliere un punto di osservazione e da lì far discendere le critiche. E, almeno dal mio punto di vista, mi sembra che le critiche che si possono muovere alle circolari debbano riguardare esclusivamente le non risolte questioni organizzative e pratiche e non già la scelta di principio che noi riteniamo corretta. Se, infatti, interpreto esattamente il senso dell'Intesa, il punto principale non è quello di offrire una scelta tra due alternative di pari collocazione e spessore, bensì quello di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica. All'Amministrazione spetta, invece, di determinare le condizioni della scelta, che deve essere assolutamente libera (e le critiche che in questo senso sono state mosse dal collega Chiarante, se fondate, si possono condividere) nonchè di fare in modo che chi sceglie di non avvalersi dell'insegnamento religioso sia libero di occupare il proprio tempo all'interno della scuola nelle migliori condizioni possibili. Tutto quello che nelle circolari è coerente con questo criterio ha la nostra approvazione, mentre tutto quello che rende più difficile l'applicazione di questo principio, evidentemente, deve essere criticato.

Sono queste le mie perplessità oltre, naturalmente, quelle relative soprattutto alla scuola elementare e materna nonchè alla possibilità di garantire, sotto il profilo della disponibilità di personale e di aule, l'assistenza durante tutto l'arco della scuola.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Se mi è consentito, vorrei subito tranquillizzare il senatore Covatta su questo ultimo punto. Per quanto in particolare riguarda la scuola elementare mi pare, infatti, che nessuna preoccupazione debba sussistere perchè, a prescindere dalla dichiarazione di disponibilità degli insegnanti, il personale di ruolo è più che sufficiente per far fronte alle esigenze di applicazione delle disposizioni qui richiamate. Vorrei inoltre aggiungere che tale disponibilità si è ulteriormente accresciuta in ragione di una percentuale significativa di docenti che si sono dichiarati indisponibili per l'insegnamento della religione cattolica. Dal punto di vista pratico, quindi, nessuna preoccupazione sussiste riguardo alla scuola elementare ed alla garanzia, per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione, di poter svolgere quelle attività integrative che nell'ordinamento della scuola elementare sono previste. Del resto non va dimenticato che nell'ordinamento di queste scuole costituisce norma la possibilità di scomporre le classi per gruppi di ragazzi, anche di classi

diverse. E poichè anche nella scuola media inferiore vige lo stesso ordinamento, problemi non si dovrebbero determinare neppure in quel settore. Diversa invece potrebbe essere la situazione della scuola secondaria superiore; di fatto, però, a giudicare dalle opzioni compiute, anche qui non dovrebbero determinarsi particolari difficoltà.

Io, comunque, non ho mai negato che problemi potessero presentarsi. Se lei però, senatore Covatta, riconosce, come correttamente ha fatto, che non c'è alternatività in termini giuridici fra l'insegnamento della religione ed una materia alternativa, deve anche riconoscere che, conseguentemente, l'Amministrazione non poteva e non può dare disposizioni diverse da quelle che ha impartito.

Torno, infine, a ripeterle che, come è stato esplicitamente richiamato dalle circolari, oltre che dalla mozione parlamentare, non è escluso che difficoltà possano emergere. Non a caso si è detto che «... a conclusione del primo anno si valuteranno...», infatti, e lei non ha mancato di ricordarlo, dalla natura del Concordato deriva una molteplicità di complessi e delicati impegni.

L'interesse comune però, quali che siano le valutazioni personali, mi sembra che dovrebbe spingerci a risolvere in modo positivo i problemi che si pongono e non, come lei giustamente ha osservato e la ringrazio per questo, a crearne di nuovi.

Tornando ora alle sue preoccupazioni, senatore Covatta, ripeto che per la scuola elementare e media difficoltà non sussistono, mentre per la scuola materna, soprattutto comunale, c'è invece il problema degli oneri aggiuntivi ed, eventualmente, del personale.

Mi sembra di poter concludere dicendo che le conseguenze derivanti dal Concordato e dall'Intesa sono state applicate nell'ordinamento attuale. Non credo inoltre che dal complesso dibattito svoltosi in questi mesi siano emersi altri indirizzi. Comunque, se ciò dovesse avvenire ed ulteriori utili e praticabili indicazioni dovessero essere prospettate, io sarei la prima ad esserne grata.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, signor Ministro, cercherò di essere molto breve per attenermi a quella che è la natura di questo che non è propriamente un dibattito, quanto piuttosto un confronto fra posizioni diverse caratterizzato da domande e risposte. Per quanto riguarda le dichiarazioni del Ministro, debbo dichiararmi solo in parte soddisfatto dalla risposta che secondo me è - ripeto - parzialmente soddisfacente dal punto di vista informativo; e questo è già importante per quanto concerne le informazioni circa l'iter e la storia dell'attuale situazione. Si tratta quindi di una risposta che fornisce una seria e sufficiente base di discussione per il presente e per il futuro; la mia non è pertanto una soddisfazione soltanto formale, perchè naturalmente questa serietà di impostazione è un dato molto positivo.

Sono invece meno soddisfatto della sostanza del problema come si pone ora, e pur riconoscendo l'assoluta coerenza e l'obiettiva fedeltà ai principi fondamentali di carattere legislativo e interpretativo, non mi pare che l'impostazione finora data e che si sta attuando sia stata tale da dissolvere le nostre serie preoccupazioni in ordine all'attuazione di tutto ciò che è previsto dal Concordato, dall'Intesa, eccetera, sia nel mondo della scuola, sia per i problemi pratici che si pongono già da tempo e sia per il fatto che, a questo

punto, avendo già sufficienti cognizioni in materia di ciò che si poteva e si doveva fare, conviene guardare al futuro in termini di politica sostanziale. Resta il fatto che nella situazione concreta esiste nella scuola, su punto della religione, un potenziale di discriminazione di fatto che deriva da rapporti di forza, dai differenti programmi e dai differenti progetti; e questo è un dato che non dipende certamente dal Ministro, ma da tutti noi e dalla realtà del nostro paese, dalla compresenza in esso di istanze diverse tra cui la grande istanza, che si esplicita in vari modi, legata all'organizzazione della Chiesa.

Non sono d'accordo (anche se questo non è un dibattito lo debbo comunque dire) con il collega Covatta il quale, del resto logicamente, pone un problema di rigore secondo il quale o si è concordatari o si è anticoncordatari; non sono mai stato d'accordo con questa posizione perchè la realtà del nostro paese pone comunque problemi di interpretazione: ho sempre pensato che il Concordato, come tutti i testi, rappresenta una sintesi di elementi diversi, e per esso, come anche per qualsiasi testo, esistono possibilità d'interpretazioni diverse, anche se, ovviamente, in un raggio limitato. Si tratta quindi di ottenere un'interpretazione corretta non formalmente, perchè formalmente tutte possono essere corrette - in quanto tutti sanno che l'interpretazione di un trattato o di un testo legislativo soltanto in caso limite dà adito ad un contenzioso di legittimità dell'interpretazione, mentre in generale si contende su quale debba essere la corretta applicazione; la storia dei trattati internazionali è in gran parte la storia di questo tipo di contese, in cui ogni Stato afferma la propria interpretazione di determinati detti od atti. In questo senso, abbiamo sempre sottolineato che si pone un problema reale di interpretazione. A nostro avviso era necessario, da parte del contraente Stato, non tanto in contrapposizione alla Santa Sede, quanto in rivendicazione del suo diritto, interpretare il Concordato nel senso più sostanziale possibile, a fronte di reali problemi della società italiana che non possono non essere visti in un'ottica globale. Non si tratta assolutamente di voler dare valore ideologico alla questione, quanto piuttosto di adattare l'applicazione allo specifico ordinamento-Stato, nel quale determinati problemi possono essere visti in un'ottica a volte diversa da quella in cui i medesimi problemi possono essere visti dall'ordinamento-Chiesa.

Ci troviamo ora in una situazione difficile, e ciò non perchè - ripeto - vi siano state forzature di carattere formalmente poco corretto, o addirittura scorretto, da parte del Ministro e del Ministero, ma perchè vi è un modo diverso di prospettare determinate esigenze. Ad esempio, a nostro avviso, in presenza di una situazione concreta nella quale (e questa è una constatazione) vi è una capacità, antichissima ma sempre attuale, da parte dell'organizzazione della Chiesa, nelle varie forme e secondo le diverse tendenze, d'affermare il suo prestigio, e quindi la sua influenza, lo Stato dovrebbe, pur riconoscendo quel diritto, mantenere ferma la propria capacità di riequilibrare la situazione, non partecipando in modo astratto, ma offrendo il massimo possibile di garanzie sostanziali alla parte realmente, di fatto e di diritto, minoritaria. Le discriminazioni non derivano dal verificarsi di scorrettezze, ma dal fatto che è evidente l'esistenza di differenti sfere di influenza con differenti poteri.

Da questo punto di vista, le statistiche che abbiamo oggi di fronte dicono molto e poco nello stesso tempo; dicono molto circa il fatto che ragioni profonde di tradizioni, di abitudini, di considerazioni di ogni genere, nonchè evidentemente di fede, portano una grande massa di genitori e di studenti a

scegliere l'insegnamento religioso, mentre dicono poco o nulla sul significato dei processi in base ai quali vi è gente che invece non sceglie tale insegnamento. Si tratta di fenomeni da valutare con attenzione in prospettiva futura da parte delle organizzazioni cattoliche nell'ipotesi di una crisi dei credenti; ma che pongono comunque la necessità, da parte della Stato e dei suoi organi, di valutare il problema con estrema delicatezza ed equilibrio.

Ripeto, quindi, che il problema che si pone non è quello di andare a «rivedere le bucce» al passato, ma di guardare al presente e soprattutto al futuro. In questo senso mi pare che il problema della prudenza, dell'accortezza nel gestire in tutto il paese gli sviluppi di questa vicenda sia molto importante, ed è un problema che il Governo attuale e quelli che gli succederanno dovranno porsi con molta attenzione. A nostro parere, le questioni principali sono tutt'altro che chiuse e quindi daranno luogo ad ulteriori difficoltà. Tuttavia, continuiamo a ritenere che questo sia un campo nel quale vi è spazio in futuro per superare quella che è l'impostazione generale del problema. Questa, tutto sommato, è abbastanza soddisfacente, ma non siamo del tutto soddisfatti del come vanno le cose, poichè non possiamo ignorare che queste vicende hanno un peso determinante nei rapporti con il mondo cattolico e più in generale con la società e la cultura.

Quindi, dicevo, sono parzialmente soddisfatto e parzialmente insoddisfatto per quanto riguarda l'impostazione generale del problema. A questo proposito - e concludo - vorrei richiamare l'attenzione su una questione che - secondo noi - è di grandissima importanza e che in futuro potrà diventare anch'essa un elemento di conflitto nel senso buono della parola, cioè di confronto e di scontro di opinioni: il problema dei programmi per la scuola media inferiore e superiore.

Ho letto sui giornali quelli che sono gli orientamenti di contenuto dei programmi per l'insegnamento da svolgersi nell'ora di religione e devo francamente dire che, se le proposte del Vicariato di Roma sono effettivamente quelle riportate, noi ci troviamo in presenza di un'operazione che, desideriamo si sappia, non ci sfugge: e cioè, il tentativo di trasformare l'ora di insegnamento della religione - che il Protocollo aggiuntivo e l'Intesa definiscono «di religione cattolica in conformità con la dottrina della Chiesa» - in un'ora di storia delle religioni, della cultura religiosa, dei rapporti tra religione e società, dei valori concreti della religione cattolica e dei suoi rapporti con l'etica familiare, personale, professionale; in definitiva, in un'ora grosso modo di cultura e di storia del cristianesimo e del cattolicesimo. Si tratta di un'operazione a prima vista molto brillante, che potrebbe anche apparire come un'operazione laica e lo sarebbe in effetti, se però fosse svincolata dal Concordato: giacchè queste materie possono essere insegnate da qualsiasi persona colta, che abbia studiato, senza alcun bisogno di autorizzazione da parte del Vicariato.

Ebbene, se noi ora introduciamo nella scuola secondaria inferiore e superiore un insegnamento che nei contenuti somiglia a quello delle cattedre universitarie di storia del cristianesimo o di storia delle religioni, ma lo poniamo sotto la tutela dell'ortodossia dogmatica riconosciuta dall'Autorità ecclesiastica, noi avremo l'insegnamento critico di una parte fondamentale della storia della cultura umana delegato e riconosciuto come diritto esclusivo della Chiesa cattolica. La storia dei dogmi, la storia della Chiesa non hanno invece nulla a che vedere con l'insegnamento della religione in

senso proprio, concordatario. Io mi rendo benissimo conto che qui c'è un processo di laicizzazione dell'insegnamento religioso da parte della Chiesa, ma anche che potrebbe trattarsi di un processo di trasformazione in senso ecclesiastico della cultura laica. Altrimenti, non si capisce perchè la storia della presenza del cattolicesimo in Italia la si debba insegnare necessariamente secondo criteri autorizzati. Se ci poniamo sul terreno della cultura, queste diventano materie quasi curriculari, parallele alle discipline storiche, culturali e filosofiche che lo Stato prevede ma, allora, per questo non c'è bisogno del Concordato, il cui fine precipuo è quello di garantire l'insegnamento della dottrina cattolica secondo i decreti dei Concili e l'interpretazione autentica che ne danno le autorità disciplinarmente e spiritualmente preposte. Io posso essere favorevolissimo all'introduzione dell'insegnamento di simili materie, però esso deve avvenire senza bisogno di autorizzazione da parte di alcuno.

Ora, so benissimo che questo è un problema ancora di là da venire, però intendevo mettere al corrente il Ministro del fatto che esso si porrà a breve termine, in sede di applicazione dei programmi. A noi non sfugge, lo ripeto, che vi è in atto una tendenza da parte delle autorità ecclesiastiche di ritenersi investite dell'esclusiva dell'insegnamento critico della religione e della sua storia. Se avessimo saputo ciò, signor Ministro, avremmo forse chiesto che si trasformasse l'ora di religione in un'ora di storia delle religioni, anche senza prevedere alcuna esenzione, ma che fosse a carico dello Stato, non della Chiesa; che si impartisce ai ragazzi un insegnamento storico-critico che con il metodo della formazione dogmatica non ha nulla a che vedere, anzi ne rappresenta il superamento culturale e filosofico. Tutto ciò sembrerà esagerato, signor Ministro, ma dobbiamo stare molto attenti, ancora una volta, a non credere che si garantisca lo sviluppo coerente di un rapporto fecondo tra idee e credenze diverse con delle furbizie. Mi consenta, signor Ministro, vi sono sufficienti occhi per vedere.

Pertanto, ci troviamo di fronte ad un problema di equilibrio, di autolimitazione, estremamente importante. Per non voler laicizzare in senso ideologico lo Stato e la società italiana rischiamo di creare gli strumenti per cattolicizzarlo. Noi dobbiamo sì riconoscere per assoluta necessità l'influenza e la potenza spirituale del cattolicesimo in Italia, ma non possiamo ammettere un sistema in cui si utilizzano strumenti concordatari e strumenti laici offerti dallo Stato allo scopo di realizzare una cultura cattolica diffusa. Questo non lo possiamo ammettere. Da parte nostra è ben difficile accettare l'idea che si tratti di una prospettiva utile e legittima per il nostro paese. Al contrario, essa non rientra nell'ottica del Concordato.

Desideriamo ricordare che non siamo stati anticoncordatari proprio perchè con realismo ci siamo resi conto della situazione del nostro paese e perchè ritenevamo che questo Concordato consentisse sia la libertà della religione sia la libertà dalla religione, cosa che per ora non è stata realizzata in pieno. Però certamente in futuro bisognerà muoversi in questa direzione.

Francamente non proviamo nessuna soddisfazione nel veder verificarsi scontri faziosi con processi alle intenzioni: non ci sembra produttivo. Preferiremmo che nel futuro ci fosse maggior chiarezza da parte di tutti, in modo da consentire atteggiamenti diversi e tensioni più limitate. Ma non soltanto l'autorità dello Stato deve rinunciare ad un laicismo integralistico, bensì anche la Chiesa deve smetterla di considerare questo come un paese storicamente suo.

Dato che il Ministro rappresenta oggettivamente il paese, allora se qualcuno deve ricordare alla Chiesa di limitare il suo campo d'azione, mi pare dovrebbe essere proprio il Ministro. Con ciò ritengo che il dibattito debba proseguire con quell'equilibrio che è necessario mantenere in uno Stato come il nostro.

SCOPPOLA. Intendo manifestare soddisfazione da parte del mio Gruppo per i dati che il Ministro ci ha fornito circa la scelta del 7 luglio. Ho apprezzato la dichiarazione relativa al fatto che i dati non sono stati forniti e diffusi prima della scadenza stabilita per non influenzare coloro che non avevano ancora operato la scelta medesima. I dati al tempo stesso non sono completi e del resto, a distanza di due giorni, non era possibile altrimenti.

Non si tratta di dati per campione, sicchè le percentuali che il Ministro ha indicato potranno subire cambiamenti anche notevoli. Si riferiscono infatti soltanto ad un terzo della popolazione scolastica. Tuttavia sono dati che nel complesso confermano *ad abundantiam* quell'orientamento risultante da indagini di tipo demoscopico, di cui la stampa aveva dato notizia negli ultimi giorni.

Cosa significano questi dati? Credo che su questo punto valga la pena di riflettere un attimo. Penso sia del tutto improprio sollevare dubbi e perplessità sulla libertà della scelta. Non so come si possa immaginare, senza offendere profondamente il popolo italiano, cioè un popolo che da quarant'anni si esprime sulle materie più diverse ormai anche con una certa mobilità, un condizionamento a proposito di queste opzioni sulla scuola da parte della potenza organizzativa della Chiesa. Vogliamo dimenticare che questo stesso popolo, che con queste percentuali si è espresso per avvalersi dell'insegnamento della religione (in proprio se si tratta di giovani o per i figli quando si tratta dei genitori), nel 1981 ha aderito soltanto per il 31 per cento all'invito ben più pressante della Chiesa cattolica su un tema ben più decisivo, cioè quello dell'aborto?

L'Italia - sono d'accordo con il senatore Ferrara Salute - non è più il giardino della Chiesa: si è secolarizzata, si è laicizzata. Perché vogliamo dimenticare tutto questo di fronte alle percentuali di coloro che hanno scelto l'insegnamento della religione cattolica? Se c'è stato qualche caso di orientamento o di pressione esercitata da qualche direttore di circolo o da qualche preside, non possiamo dimenticare la possibilità anche di pressioni di segno opposto.

Ho partecipato a tanti dibattiti nella scuola su questo argomento e non possiamo non considerare la pressione costante ed assillante di associazioni e gruppi laici perchè non si facesse questa scelta, perchè la gente si astenesse dall'opzione. Quindi dobbiamo interpretare correttamente questi dati.

Non capisco inoltre come si possa parlare di una attenuazione della libertà rispetto al passato, quando era presunta la scelta positiva e si lasciava la possibilità di chiedere l'esonero, mettendosi quindi una presunzione di legge. Viceversa oggi è stato offerto un modulo su cui era possibile compiere una scelta sullo stesso piano.

I dati, a mio giudizio, significano una cosa molto chiara e precisa. Non siamo tra coloro che hanno tentato di dare in precedenza a questa scelta il significato di un *referendum*. Al contrario ricordo che ne abbiamo sempre accettato il reale significato. Ricordo le parole del senatore Bufalini in Aula. Si è trattato della scelta di un servizio e la stragrande maggioranza delle famiglie

italiane ha deciso di avvalersi di questo stesso servizio nelle forme in cui lo Stato lo offre. Non si è trattato di un *referendum* sulla fede degli italiani, nè di carattere ideologico, nè tanto meno può avere significati politici.

Si è trattato della scelta fatta liberamente di avvalersi di un servizio che la scuola offre. Credo che questo sia il significato che correttamente e laicamente dobbiamo dare a queste cifre per evitare distorsioni in un senso o nell'altro.

Tutto ciò ha una conseguenza, e mi dispiace, perchè vorrei muovere la mia riflessione in senso diametralmente opposto a quello del senatore Ferrara Salute. Lo Stato infatti deve sentire pienamente la responsabilità di questo servizio culturale; certo nelle forme previste dal Concordato e confermate nell'Intesa, ma con contenuti culturali. Guai se un insegnamento richiesto dal 94 o dal 98 per cento degli italiani avesse carattere di un catechismo impropriamente presente. Dobbiamo rivendicare questa presenza dello Stato, questa sua responsabilità per un insegnamento che abbia contenuti e valenze culturali, che tocchi tutti i temi della filosofia e sia inserito nel tessuto della scuola.

Questo è ciò che la maggioranza degli italiani ha chiesto. Non possiamo immaginare che essi abbiano scelto un insegnamento di tipo catechetico. Dobbiamo richiamare il Ministro a questa responsabilità di non essere assente nella definizione dei contenuti, perchè la procedura tendente a stabilire i programmi prevede un'intesa ed una partecipazione, quindi un potere di controllo e di proposta del Ministero, che deve essere esercitato pienamente in tutto il suo significato ed il suo peso. Quando nell'Aula del Senato sentii un autorevole collega di parte laica dichiarare che la Chiesa avrebbe fatto di questa ora quello che avrebbe voluto, io rimasi molto sorpreso. Non avrebbe senso, infatti, che lo Stato offrisse, a chiunque esso sia, anche alla Chiesa cattolica, uno spazio nella scuola di tutti perchè possa farne a suo piacimento ciò che vuole.

Dobbiamo invece riaffermare il valore culturale di questo insegnamento non catechistico che, pur essendo legato alla tradizione ed alla dottrina della Chiesa, ha significati e valenze culturali tali da rispondere alla domanda che il paese ha chiaramente espresso con la scelta di cui oggi abbiamo appreso i primi dati quantitativi. Di fronte all'orientamento espresso dal paese, ritengo che le forze politiche nel loro insieme non dovrebbero essere da meno, ma muoversi piuttosto su una stessa linea di responsabilità e saggezza. Io riconosco che nell'attuazione della disciplina concordataria, risultata più complessa di quanto all'inizio alcuni abbiano immaginato, si siano presentati problemi organizzativi; è stato lo stesso Ministro a farne cenno, e ritengo che nel corso del tempo correzioni ed aggiustamenti si renderanno necessari, poichè non è facile dare attuazione ad un meccanismo così delicato. Non vi è però un dramma della scuola - e i dati che oggi abbiamo ricevuto lo confermano - nè si sono verificate lacerazioni profonde. Non si può dunque enfatizzare come, ossessivamente, in questo periodo ha fatto certa stampa, il problema dell'ora di religione, quasi che il paese si trovasse in procinto di spaccarsi e dividersi e le famiglie fossero in crisi, tormentate da questo nuovo problema che lo Stato impone loro. Non è così, viceversa il paese dimostra di muoversi con molta saggezza e di sapersi servire dello strumento che gli viene offerto. Chi è cattolico non modifica le sue convinzioni ed altrettanto avviene per chi è ateo o non credente. Il paese si è mosso esattamente nei termini delle premesse indicate nell'articolo 9. Il valore della cultura

religiosa, l'interesse che per la nostra storia e civiltà ha avuto ed ha lo sviluppo del cattolicesimo, sono queste le cose che interessano e che non possono non interessare. È questo che viene richiesto ed è questo che deve essere dato dal servizio pubblico e dalla scuola oltre che da un atteggiamento responsabile e, soprattutto, coerente delle forze politiche. Non dimentichiamoci, infatti, cari amici, che il Concordato è stato approvato da una larghissima maggioranza e che, se problemi esso pone, e li pone, questi vanno risolti all'interno della logica concordataria. Siccome è sorto il problema dell'ora contemporanea, non possiamo proporre per questo di collocare l'insegnamento della religione in spazi di facoltatività fuori dell'orario scolastico perchè ciò non è coerente con il Concordato ed è escluso dalla lettera e dallo spirito del Concordato stesso.

Si può discutere o continuare a preferire soluzioni diverse - ed io, personalmente, ho idee non del tutto in linea con quanto il Concordato stabilisce - ma l'Accordo è stato approvato ed esso fa parte del nostro ordinamento ed anche chi non lo ha votato deve considerarlo legge vigente dello Stato e volerlo attuato in tutte le sue conseguenze.

Vorrei poi soffermarmi sulla sentenza emessa dal TAR del Lazio. Io, pur non essendo uno specialista di diritto amministrativo, a seguito delle poche indagini che ho compiuto, mi sono reso conto che la dottrina è incerta sul valore da attribuire ad una decisione presa da un tribunale amministrativo regionale sotto il profilo dell'efficacia. Mi sembra, comunque, che in prevalenza l'orientamento dottrinale si muova nel senso di rifiutarne la efficacia *erga omnes*. Sarebbe, infatti, quanto meno strano che un provvedimento sospensivo avesse, automaticamente, efficacia generale. Certo, il Governo avrebbe potuto decidere a sua discrezione un rinvio per esigenze di interesse pubblico generale. Ha deciso però diversamente ed io credo che abbia fatto bene. Il funzionamento della scuola italiana, infatti, sarebbe stato disturbato maggiormente da un rinvio dei termini piuttosto che da una semplice sospensione della questione in attesa della decisione d'appello che, come abbiamo sentito, il Consiglio di Stato renderà nota in uno dei prossimi giorni. Ancor meno poi si può pensare ad un rinvio nell'applicazione della legge, come pure è stato chiesto ad un Ministro che, per non aver dato corso alla nuova disciplina concordataria, soltanto un anno fa, è stato accusato e denunciato. L'abbiamo dimenticato tutti? Gli stessi gruppi laici e le stesse forze ed associazioni che ora chiedono un rinvio nell'applicazione della normativa, sono quelli che ieri accusavano il ministro Falcucci di omissione di atti d'ufficio. Mi sembra che in tale comportamento si appalesi una contraddizione evidente. Ma non hanno letto il testo del Concordato ed il Protocollo? Non è stato compreso il significato di questi documenti e delle loro conseguenze? È questa la domanda che sorge spontanea di fronte all'incoerenza degli atteggiamenti oggi manifestati sull'argomento.

Forse sono noioso, ma credo sia necessario, di fronte alla Commissione, tornare sul tema, perchè anche oggi ho sentito cose non del tutto chiare. L'insegnamento della religione cattolica, così come il Concordato prevede, non è facoltativo; infatti, non si tratta di un insegnamento obbligatorio, ma neppure di un insegnamento opzionale, e ne discutemmo in proposito con il presidente Valitutti nell'Aula del Senato. Esso non rientra in nessuna delle categorie che la legislazione scolastica italiana ha configurato: per lo Stato è obbligatorio continuare ad assicurarne, come afferma il Protocollo addiziona-

le «nel quadro-orario delle lezioni, secondo le finalità della scuola». Coerentemente, poi, l'Intesa stabilisce che l'orario deve essere lo stesso sia per chi decide di avvalersi di detto insegnamento sia per chi non lo fa. Esso dunque è parte integrante degli insegnamenti che la scuola deve offrire, ma il singolo è libero di avvalersene o no. Un elemento di facoltatività che si inserisce nel sistema, quindi esiste, ma dal punto di vista oggettivo dello Stato – passatemi questa brutta espressione – ne è obbligatoria l'offerta. È questa la figura strana, se volete, singolare, che il Concordato ha creato, ma l'ha creata il Concordato, quel Concordato che il Parlamento ha approvato. E di fronte ad ogni difficoltà applicativa, non possiamo rimettere in discussione il principio piuttosto che vedere come risolvere tali difficoltà. Ed è proprio per affrontare e risolvere queste ultime che – come nella *comedy of errors* inglese – si è creata una divertente inversione delle parti. Certo, è di cattivo gusto dire «l'avevo detto», ma noi avevamo compreso che un problema si sarebbe presentato per chi non si fosse avvalso dell'insegnamento della religione cattolica e, prima che il Concordato fosse noto nei suoi contenuti, quando si discusse il disegno di legge di riforma della scuola secondaria, ne parlammo in quest'aula, in questa stessa Commissione. In quella sede – all'inizio con una divisione all'interno del Gruppo e poi con un largo consenso interno – sostenemmo un'idea chiara e precisa, quella di un'opzionalità obbligatoria stabilita per legge. Incontrammo però il sospetto, l'indifferenza e soprattutto il dissenso di quasi tutti i Gruppi politici e l'opzionalità obbligatoria, prevista autonomamente dello Stato (così come avviene nell'ordinamento tedesco) che noi avevamo proposto, è stata rifiutata da tutti i Gruppi politici. Quando io stesso sollevai il problema nell'Aula del Senato, nel corso della discussione sul Concordato, il Presidente del Consiglio, autorevolmente, dichiarò che il sistema era semplicissimo: chi si avvale si avvale e chi non si avvale non si avvale e non ha niente altro. È su queste posizioni che si sono mosse le parti laiche. Ora però, per quel paradossale rovesciamento delle parti di cui dicevo prima, è accaduto che quanti avevano rifiutato questa impostazione – che a mio avviso nasceva dalla natura del nuovo meccanismo – si sono fatti portatori alla Camera della mozione che ha previsto...

PRESIDENTE. Si tratta del numero 1.

SCOPPOLA. Ma con quante reticenze e resistenze! Tutti noi abbiamo viva memoria dei colloqui, anche formali, in cui da parte dei partiti laici è stato sostenuto che si doveva lasciare ai giovani la possibilità di scegliere l'attività alternativa, di inserirsi nel momento della scelta, che il ventaglio doveva essere ampio, che l'alternativa doveva essere frastagliata, articolata, tale da potersi piegare alle esigenze dei singoli gruppi, delle singole realtà scolastiche; e come era possibile allora, al momento della scelta, indicare con chiarezza l'alternativa? Uno dei motivi del ricorso presentato è proprio questo, cioè che la libertà non sarebbe garantita per il fatto che non si può scegliere fra due alternative chiaramente definite; il Concordato però non chiede che si effettui una scelta tra diverse alternative, ma solo che si scelga se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso. L'opzione è una cosa nata successivamente come conseguenza dei problemi di interpretazione e di applicazione del Concordato che faticosamente il Ministro ha definito nelle circolari non *ad libitum*, ma tenendo conto di un ventaglio di posizioni molto frastagliate e contraddittorie che tutte le forze politiche hanno espresso.

Ricordo la soddisfazione con cui fu accolta, in questa Commissione e poi in Aula, la dichiarazione fatta dal collega Tesini alla Camera, e ripetuta qui da me a nome del Gruppo, secondo la quale il nostro Gruppo non voleva in nessun caso che l'opzione (insegnamento religioso o altra attività) non lasciasse poi spazio ad una terza possibilità, cioè nè l'uno nè l'altra, ed è questo il contenuto della mozione che chiede appunto che non vi sia obbligo di scegliere fra una cosa e l'altra.

Come poteva questo sistema dar luogo ad una scelta chiara, tale da mettere sullo stesso piano, dal punto di vista della validità e della forza della proposta culturale, la scelta alternativa rispetto all'insegnamento religioso? Per quale motivo si rimprovera la Chiesa italiana, per quanto riguarda lo sfondo - come ha fatto il collega Ferrara Salute - e il Ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda l'attuazione del Concordato quando questo rappresenta invece il risultato di una volontà prevalente delle componenti laiche del Parlamento italiano? Nel nostro Gruppo era prevalsa, e c'è tutt'ora, la disponibilità ad un meccanismo di opzionalità seria, «alla tedesca», per cui chi non segue l'insegnamento religioso deve fare un'altra cosa; abbiamo riconosciuto che questo non si può imporre, non si può ottenere per via interpretativa, ma che sarebbe necessaria una legge; ed ora - mi riferisco ad un articolo del collega Ferrara Salute - si invoca una legge per definire la materia. Ben venga la legge! Discutiamo questa possibilità, ma occorre una legge per creare la opzionalità obbligatoria. Non si può oggi rimproverare al Ministro un'attuazione che è coerente «sulla lama del rasoio» con quanto emerge in via interpretativa dai testi che nell'ordinamento italiano hanno valore di legge e che sono il Concordato, il Protocollo addizionale e, ad un livello inferiore da un punto di vista delle fonti, anche l'Intesa.

Si lamenta che l'Intesa non sia stata attuata per legge; ma non era prevista una legge per attuare il Concordato (e questo è un altro dei motivi della polemica in corso). Ho l'impressione che se si ha il coraggio e la coerenza di un richiamo a questi principi, di una ricostruzione storica della vicenda come si è sviluppata negli ultimi anni, gran parte (direi tutte) delle accuse, delle polemiche che oggi vengono rivolte al Ministro in sede di attuazione appaiono prive del loro fondamento. Con ciò non voglio dire che non esistono problemi di organizzazione, il problema degli orari, il problema degli insegnanti, eccetera, problemi delicati ai quali il Ministro ha già detto come intende far fronte. Saranno necessarie delle correzioni, delle integrazioni, ma è comunque questa la via per attuare il Concordato.

Non si vuole il Concordato? Vi è stato un ripensamento sulla propria posizione? Questo sarebbe legittimo, ma non si può, in nome di una coerenza al Concordato, chiedere cose che nel Concordato non sono previste e che con esso non sono coerenti, rovesciando le posizioni che si sono sostenute solo due anni fa e di cui tutti abbiamo buona memoria.

Ribadisco la mia posizione: da parte del nostro Gruppo non c'è alcuna opposizione di principio all'ipotesi di una legge che disciplini la materia, e sarei personalmente lieto che una legge integrasse i «vuoti» del Concordato e che stabilisse il sistema di opzionalità obbligatoria. Ho sentito il senatore Ferrara Salute, alla fine del suo intervento, giungere a questa conclusione dopo averla rifiutata al momento della riforma della scuola secondaria superiore. In quell'occasione, avevamo chiesto che chi non avesse scelto l'ora di religione avesse dalla scuola un insegnamento culturale laico, non orientato confessionalmente, di contenuto storico-giuridico sulle tematiche

religiose, e questo non fu accolto allora. Lo si vuole fare oggi? Si vuol ipotizzare una legge che vada in questa direzione? Personalmente, sarei disposto, come anche molti altri colleghi del mio Gruppo orientati secondo il mio stesso punto di vista; occorre però avere la coerenza delle proprie posizioni, perchè se ciò non si vuol fare il Concordato è quello che è e va attuato con coerenza.

ULIANICH. Signor Presidente, non intendo riprendere l'argomento del Concordato o dell'Intesa, perchè su questo punto ritengo di essermi espresso in modo chiaro in altre sedi.

Nel mio ultimo intervento in Aula iniziavo dicendo di constatare una differenza tra il numero di coloro che avevano votato a favore del Concordato e la presa di posizione di una parte almeno dell'opinione pubblica per ciò che attiene all'insegnamento della religione cattolica. Ora vi sono dei dati nuovi rappresentati da un terzo delle iscrizioni; come giustamente prima sottolineava il senatore Scoppola, non si tratta più di semplici campioni, ma di blocchi di provveditorati. Le cifre potrebbero mutare. Tuttavia si ha un *trend* che appare sufficientemente chiaro. Ci muoviamo nell'ordine del 90 per cento, con oscillazioni che vanno da un minimo del 94 ad un massimo del 98 per cento.

Tali percentuali, se confermate, richiederanno un'analisi dettagliata. Ritengo tuttavia che si possa dare una prima interpretazione a caldo dei dati parziali.

È innegabile il fatto che vi siano state pressioni, in alcuni casi di pessimo gusto, e cito un caso che non inficia certamente il dato nella sua globalità. Un bambino ha detto in classe alla maestra che il prossimo anno non avrebbe seguito l'insegnamento della religione cattolica, ed ha quindi chiesto cosa avrebbe fatto: la maestra, di fronte a tutta la classe, gli ha risposto che sarebbe stato messo nell'angolo, in punizione! È chiaro che si tratta di casi isolati, e si potrà aggiungere che essi non vanno generalizzati anche se appare innegabile il fatto che vi siano stati interventi del tipo riferito e anche peggiori. Ciò, tuttavia, non sembra poter inficiare la sostanza delle alte cifre di adesione all'insegnamento della religione cattolica. Ciò implica che vi sono iscrizioni anche da parte di alunni che cattolici non sono o da parte dei genitori che non sono cattolici praticanti. Mi rifiuto di riconoscere il dato del 31 per cento, cui faceva prima riferimento il senatore Scoppola a proposito dell'aborto, come dato rappresentativo del numero dei cattolici praticanti, perchè in quel 31 per cento sono sicuramente confluiti anche voti di non cattolici. Queste cifre fanno pensare che vi è nel paese una richiesta, un'esigenza di illuminazione nei confronti della problematica religiosa e che, mancando altre possibilità, l'opzione si incanala su ciò che è dato, che è oggi possibile, vale a dire l'insegnamento della religione cattolica.

Su questo punto vorrei aggiungere qualche riflessione. La laicità dello Stato non si salvaguarda unicamente proponendo attività alternative (anche se ritengo sarebbe stato giusto - come richiesto nella risoluzione approvata dalla Camera - che la scelta tra due elementi, che certamente non si pongono sullo stesso piano perchè altro è il Concordato altra è la materia alternativa, tanto è vero che il senatore Berlinguer ha giustamente parlato di attività contemporanee, potesse avvenire consapevolmente, sulla base di conoscenze certe). Essa si può e si deve tutelare attraverso una richiesta esigente e intransigente a che l'insegnamento della religione cattolica - e

domani di qualsiasi altra religione – venga impartito con metodo critico e non dogmatico. Io penso che questo sia il compito dello Stato laico anche nei confronti dell'insegnamento previsto dal Concordato.

A questo riguardo, non concordo peraltro con quanto è stato affermato dal senatore Bobbio e cioè che non sia possibile una trattazione critica di contenuti dogmaticamente definiti. A mio avviso è possibile l'approccio scientifico, e quindi critico, anche a contenuti dogmaticamente definiti. Altrimenti dovremmo revocare in dubbio l'esistenza stessa di discipline a statuto scientifico come la storia del cristianesimo, la storia della Chiesa o la storia delle religioni. Su questo punto ritengo che lo Stato debba insistere. Una volta ammesso l'insegnamento della religione cattolica, è ovvio che esso si sostanzia anche di nuclei dogmatici. Tanto è vero che a questo proposito si statuisce nel Concordato il giudizio di idoneità che va espresso dall'ordinario diocesano. Ma – ripeto – su questo punto si ha da essere intransigenti. Anche se qualcuno potrebbe obiettare che, se davvero l'insegnamento della religione cattolica dovesse – come io ritengo – essere svolto con metodo critico da parte degli insegnanti nominati dall'autorità religiosa, non si capirebbe per quale motivo, sia nel Concordato che nell'Intesa, sia previsto necessariamente il giudizio di idoneità da parte dell'ordinario, che evidentemente non può riguardare la metodologia critica perchè su questo piano anche lo Stato sarebbe in grado di esprimersi. Si deve ritenere, pertanto, che il giudizio di idoneità concerna unicamente la conformità dell'insegnamento al nucleo dogmatico che innerva la religione cattolica.

Leggo oggi su alcuni giornali – l'argomento è stato toccato anche dal senatore Ferrara Salute – i programmi proposti dal Vicariato di Roma. Ebbene, a questo proposito, si può prendere posizione e chiedere alla Chiesa di trattare, come emerge dal Concordato e dall'Intesa, unicamente quel che concerne la religione cattolica. Certamente, ciò non significa che, all'interno dell'insegnamento della religione cattolica, non si possano toccare anche posizioni di raffronto con altre religioni. Non reputo scorretto, nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, definire, ad esempio, il rapporto intercorrente su alcune questioni teologiche o ecclesiologiche tra cattolicesimo e Riforma protestante oppure tra religione cattolica ed islamismo. Così come ritengo lecito, all'interno di un programma di religione cattolica, discutere anche di quanto nel Corano si dice, ad esempio, nei confronti di Gesù e di Maria. Il punto di riferimento centrale, l'asse portante di questo insegnamento deve essere costituito tuttavia dalla religione cattolica e in nessun caso può trasformarsi in un insegnamento di storia delle religioni. Altrimenti – avrebbe ragione il senatore Ferrara Salute – si inserirebbe surrettiziamente in un programma di religione cattolica una dimensione, certamente interessante in ambito fenomenologico, di storia delle religioni, non direttamente connessa però con la religione cattolica.

Quindi – e concludo con questo argomento – ci deve essere da parte dello Stato, in questo caso da parte del Ministero della pubblica istruzione, una vigilanza estrema a che non si trasformi l'insegnamento della religione cattolica in una disciplina di cultura religiosa generale. Ciò non è di spettanza della Chiesa cattolica. Ciò non risponde al Concordato e all'Intesa. Su questo punto, penso vi debbano essere delle posizioni estremamente chiare.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono chiarissime: fintanto che i programmi non vengono modificati, sono in vigore quelli attuali.

ULIANICH. Non sto facendo alcuna polemica, signor Ministro. Mi interessa soltanto *ante factum* ribadire alcuni punti perchè non si giunga ad alcuna svendita del «religioso» da parte dello Stato con una delega in bianco alla Chiesa cattolica, e perchè risulti agli atti che alcuni in Parlamento hanno messo in guardia l'autorità competente nei confronti di possibili slittamenti.

Ci sono altri aspetti, signor Ministro, su cui vorrei soffermarmi. Restano, ad esempio, le nostre gravi perplessità e le profonde obiezioni – che abbiamo peraltro già avanzato – in ordine all'insegnamento della religione nelle scuole materne. Prendiamo atto di quanto è avvenuto, anche se resta il rammarico che non si sia avuto il coraggio di porre le premesse, d'accordo con l'altra parte, per una revisione dell'Intesa o per lo meno per un tacito accordo di non attuazione. Ma, evidentemente, sto esponendo delle opinioni che non intaccano il fatto e quindi ribadisco un desiderio che ho già avuto modo di esprimere in altra sede.

Per quel che riguarda le risposte fornite dal Ministro, devo dire che si può anche essere di altro avviso rispetto alla posizione puntualizzata dal senatore Scoppola. Proprio perchè la dottrina non è univoca, anche la posizione nei confronti della sentenza del TAR avrebbe potuto essere diversa da quella assunta dal Ministero della pubblica istruzione. Non si possono accusare talune parti politiche di volere o di aver voluto un ritardo in presenza di un fatto che non era o non poteva essere previsto. L'assunzione di una posizione diversa è connessa ad un nuovo evento, la sentenza del TAR. È chiaro che in presenza di questa sentenza ci si sarebbe potuto anche aspettare (non dico che sarebbe stato necessario) un atteggiamento diverso.

SCOPPOLA. Non si è trattato di una sentenza, ma di un provvedimento sospensivo.

ULIANICH. D'accordo, però, trattandosi di un provvedimento sospensivo, si sarebbe potuto – come noi avremmo auspicato – accedere alla sospensiva. Riconosco che le posizioni possono essere diversificate. Ma non si può attribuire in modo univoco a coloro che richiedono un adeguamento alla sospensiva la volontà di bloccare l'*iter* della legge e del Concordato.

Su questo punto devo dire che la risposta del Ministro non soddisfa pienamente. Mentre, per quanto riguarda l'altra questione sollevata nella mia interrogazione, devo confessare, signor Ministro, che di fronte ad una lettura così ingenua dei documenti non posso non restare perplesso. Tuttavia sono d'accordo con lei e con il senatore Kessler a proposito della particolare posizione delle regioni di confine in cui viga uno statuto speciale. In effetti l'articolo 9, come anche il Protocollo aggiuntivo, non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine, nelle quali appunto la materia sia disciplinata da norme particolari.

Peraltro anche dalle province di Gorizia e di Udine si è levata la richiesta di non attuazione dell'Intesa per quel che concerne il diritto di avvalersi oppure no di tale insegnamento. Vi è, a questo proposito, una lettera del provveditore agli studi di Udine sull'oggetto dell'insegnamento della religione cattolica. Il provveditore sollecita chiarimenti e disposizioni da parte del Ministero della pubblica istruzione a seguito della lettera inviata a quell'ufficio dalla Curia arcivescovile di Udine.

Quindi anche in province come Udine e Gorizia ci si attende una non applicazione dell'articolo 9 del Concordato e del Protocollo aggiuntivo. È

possibile dare una interpretazione estensiva della espressione «zone di confine» al di là di norme che siano state esplicitamente sancite? Infatti la lettera c) del Protocollo aggiuntivo parla di regime vigente nelle regioni di confine, ma anche di una disciplina della materia mediante norme particolari. Se andiamo avanti in questo modo, avremo una parte del Paese in cui il Concordato entra in vigore ed una parte invece in cui si manterrà il vecchio sistema.

Qualcuno potrebbe osservare che nella sostanza nulla cambierebbe. Ma anche il metodo di una democrazia più partecipata deve essere tenuto in adeguato conto relativamente all'espressione di una scelta circa l'avvalersi o meno dell'insegnamento religioso. Ora, le norme di attuazione per la provincia di Bolzano mi pare siano già esistenti al riguardo. Invece per ciò che concerne la provincia di Trento non mi pare ci siano ancora. Non sono fautore della scissione nell'ambito di una realtà regionale fra due province. Ma si potrebbe sostenere che in quella di Bolzano potrebbe essere prevalente anche una diversa dimensione etnica. Non ne faccio una tesi assoluta, ma ritengo si debba tenere conto di questo fatto.

Credo che il Ministro farebbe bene (se potesse accogliere questo mio suggerimento) ad informare le altre province che il discorso non si pone al di fuori di norme che regolino esplicitamente l'insegnamento della religione cattolica.

Vorrei toccare un'altra questione, che ho già trattato in sede di discussione del Concordato, sia in Aula sia in Commissione, cioè che da parte del Ministero della pubblica istruzione, da parte dei provveditorati, delle direzioni didattiche e delle presidenze si faccia estrema attenzione nell'uso del termine «religione», che deve sempre essere accompagnato dall'aggettivo «cattolica» affinché non si ingeneri l'equivoco dell'equivalenza della «religione» appunto con la religione cattolica. Si tratta anche di agevolare un approfondimento della cultura nel nostro paese, perchè si superi questa ambiguità.

Per quanto spetta al Ministro della pubblica istruzione non critico le circolari, in cui si fa sempre riferimento alla religione cattolica. Chiedo che lo stesso avvenga anche a livello periferico. Si tratta di una presa di coscienza necessaria, in quanto il concetto di religione è molto più ampio di quanto non possa essere quello di religione cattolica.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro e i colleghi per il loro contributo alla riflessione sul tema.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. ETTORE LAURENZANO